



---

**TESTI APPROVATI**

*Edizione provvisoria*

---

**P9\_TA-PROV(2021)0020**

**Alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sull'accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti (2019/2187(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 9, 14, 148, 151, 153, 160 e 168 nonché il relativo protocollo (n. 26) sui servizi d'interesse generale,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il titolo IV (Solidarietà),
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, in particolare gli articoli 8 e 25,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
- viste le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del settembre 2015 in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea del giugno 2014 destinata al Comitato,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati dai leader mondiali nel settembre 2015 e approvati dal Consiglio, in particolare l'OSS 11 sulle città e comunità sostenibili e l'OSS n. 3 sulla garanzia di una vita sana e la promozione del benessere di tutti a tutte le età;
- vista la Carta di Ginevra delle Nazioni Unite sull'edilizia sostenibile e il suo obiettivo di garantire a tutti l'accesso ad alloggi dignitosi, adeguati, accessibili e salubri<sup>1</sup>,
- viste le linee guida 2018 dell'OMS su abitazioni e salute "Recommendations to promote healthy housing for a sustainable and equitable future" (Raccomandazioni per promuovere abitazioni salubri per un futuro sostenibile ed equo)<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> [https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/charter/Language\\_versions/ITA\\_Geneva\\_UN\\_Charter.pdf](https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/charter/Language_versions/ITA_Geneva_UN_Charter.pdf)

<sup>2</sup> <https://www.who.int/publications/i/item/who-housing-and-health-guidelines>

- visto il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea nel novembre 2017 e in particolare i suoi principi 19 "Alloggi e assistenza per i senzatetto" e 20 "Accesso ai servizi essenziali",
- vista la Carta sociale europea riveduta, e in particolare l'articolo 30 sul diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale, l'articolo 31 sul diritto all'abitazione e l'articolo 16 sul diritto della famiglia a una tutela sociale, giuridica ed economica,
- visto il piano d'azione del partenariato nell'ambito dell'Agenda urbana dell'UE per l'edilizia abitativa del 2018<sup>1</sup>,
- vista la Nuova agenda urbana adottata nell'ottobre 2016 in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (Habitat III), che si tiene ogni 20 anni,
- vista la relazione della task force ad alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa 2018<sup>2</sup>,
- visto il parere del 2017 del Comitato delle regioni, "Verso un'agenda europea per l'edilizia abitativa"<sup>3</sup>,
- vista la dichiarazione del 2016 di Eurocities sugli aiuti di stato e i servizi pubblici locali<sup>4</sup>,
- visto il comunicato finale della 19<sup>a</sup> riunione informale dei ministri dell'UE responsabili dell'edilizia residenziale tenutasi il 9 e 10 dicembre 2013<sup>5</sup>,
- vista la risoluzione del 2014 dei sindaci di grandi città europee sul diritto all'alloggio<sup>6</sup>,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 26 aprile 2017, dal titolo "Taking stock of the 2013 Recommendation on 'Investing in children: breaking the cycle of disadvantage'" (Bilancio della raccomandazione della Commissione del 2013 dal titolo "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale") (SWD(2017)0258),
- vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite su alloggi adeguati quale componente del diritto a un tenore di vita adeguato e sul diritto alla non discriminazione

---

<sup>1</sup> [https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/final\\_action\\_plan\\_euua\\_housing\\_partnership\\_december\\_2018\\_1.pdf](https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/final_action_plan_euua_housing_partnership_december_2018_1.pdf)

<sup>2</sup> Relazione della task force ad alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa: "Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe" (Promuovere gli investimenti in infrastrutture sociali in Europa) di Lieve Franssen, Gino del Bufalo e Edoardo Reviglio (gennaio 2018).

<sup>3</sup> <https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion>

<sup>4</sup> [http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES%20statement%20on%20state%20aid%20and%20local%20public%20services\\_16%2001%202016%20final.pdf](http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES%20statement%20on%20state%20aid%20and%20local%20public%20services_16%2001%202016%20final.pdf)

<sup>5</sup> <http://www.iut.nu/wp-content/uploads/2017/07/Housing-Ministers%C2%B4-Communique%C3%A9.pdf>

<sup>6</sup> <https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/resolution-for-social-housing-in-europe.pdf>

in tale contesto, del 30 dicembre 2015 (A/HRC/31/54)<sup>1</sup>, che analizza il fenomeno dei senza dimora in quanto crisi dei diritti umani a livello mondiale che richiede una risposta globale urgente;

- visto il Pacchetto investimenti sociali della Commissione del 2013,
- vista la raccomandazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, intitolata "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale "(2013/112/UE),
- viste la comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 dal titolo "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020" (COM(2011)0173) e le successive relazioni di attuazione e di valutazione,
- vista la comunicazione della Commissione "Una disciplina di qualità per i servizi di interesse generale in Europa" (COM(2011)0900),
- vista la decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale,
- vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita" (COM(2020)0662),
- vista la sua risoluzione legislativa del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione<sup>2</sup>,
- vista la sua risoluzione del 15 giugno 2020 sulla tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19<sup>3</sup>,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo<sup>4</sup>,
- vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro<sup>5</sup>,
- vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale<sup>6</sup>,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2019 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della

---

<sup>1</sup> [https://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?si=A/HRC/31/54](https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/31/54)

<sup>2</sup> Testi approvati, P9\_TA(2020)0194.

<sup>3</sup> Testi approvati, P9\_TA(2020)0176.

<sup>4</sup> Testi approvati, P9\_TA(2020)0005.

<sup>5</sup> Testi approvati, P9\_TA(2019)0033.

<sup>6</sup> Testi approvati, P8\_TA(2019)0240.

crescita 2019<sup>1</sup>,

- vista la sua risoluzione del 2 marzo 2020 sull'attuazione della strategia dell'UE post 2020 sulla disabilità<sup>2</sup>,
- vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla lotta contro le disuguaglianze come leva per stimolare crescita e occupazione<sup>3</sup>,
- vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà<sup>4</sup> ,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite<sup>5</sup>,
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 "Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro"<sup>6</sup>,
- vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere<sup>7</sup>,
- vista la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sul raggiungimento dell'obiettivo della lotta alla povertà, tenuto conto delle spese in aumento sostenute dalle famiglie<sup>8</sup>,
- vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile<sup>9</sup>,
- vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sulla politica di coesione e le comunità emarginate<sup>10</sup>,
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 su una strategia dell'UE per i senzatetto<sup>11</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea<sup>12</sup>,
- vista la relazione delle Nazioni Unite del 26 dicembre 2019 sulle linee guida per l'attuazione del diritto ad alloggi adeguati del relatore speciale su alloggi adeguati quale componente del diritto a un tenore di vita adeguato, e sul diritto alla non discriminazione in tale contesto,
- vista la raccomandazione CM/Rec(2010)5, del 31 marzo 2010, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P8\_TA(2019)0202.

<sup>2</sup> Testi approvati, P9\_TA(2020)0156.

<sup>3</sup> GU C 356 del 4.10.2018, pag. 89.

<sup>4</sup> GU C 346 del 27.9.2018, pag. 156.

<sup>5</sup> GU C 101 del 16.3.2018, pag. 138.

<sup>6</sup> GU C 101 del 16.3.2018, pag. 2.

<sup>7</sup> GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.

<sup>8</sup> GU C 58 del 15.2.2018, pag. 192.

<sup>9</sup> GU C 366 del 21.10.2017, pag. 19.

<sup>10</sup> GU C 366 del 21.10.2017, pag. 31.

<sup>11</sup> GU C 482 del 23.12.2016, pag. 141.

<sup>12</sup> GU C 65 del 19.2.2016, pag. 40.

sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere,

- vista l'indagine II del maggio 2020 sulle persone LGBTI, condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,
  - vista l'iniziativa dei cittadini europei "Housing for all"<sup>1</sup>,
  - visto lo studio della Commissione, del giugno 2020, dal titolo "Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards full equality" (Riconoscimento giuridico del genere nell'UE: il viaggio delle persone transgender verso la piena uguaglianza)<sup>2</sup>;
  - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0247/2020),
- A. considerando che l'accesso a un alloggio adeguato costituisce un diritto fondamentale, deve essere considerato una condizione preliminare per l'esercizio di altri diritti fondamentali, e per l'accesso a questi ultimi, nonché per una vita in condizioni rispettose della dignità umana; che le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri hanno l'obbligo di definire la propria politica degli alloggi e di adottare le misure necessarie a garantire che tale diritto fondamentale sia rispettato nei rispettivi mercati immobiliari;
- B. considerando che, ai sensi dell'articolo 151 TFUE, l'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come loro obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nei progressi, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane in vista di livelli occupazionali elevati e duraturi e della lotta contro l'emarginazione;
- C. considerando che l'UE e i suoi Stati membri hanno un obbligo di garantire un accesso per tutti a un alloggio dignitoso ed economicamente accessibile, conformemente a diritti fondamentali quali gli articoli 16, 30 e 31 della Carta sociale europea e il pilastro europeo dei diritti sociali;
- D. considerando che a norma dell'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di promuovere la propria coesione sociale e territoriale l'Unione riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati; che i servizi di interesse generale sono classificati come tali dalle autorità pubbliche degli Stati membri e sono pertanto soggetti a specifici obblighi di servizio pubblico; che tali servizi possono essere forniti dallo Stato o dal settore privato; che tali servizi includono l'edilizia sociale come servizio sociale di interesse generale; che i servizi sociali di interesse generale rispondono alle esigenze dei cittadini vulnerabili, in linea con i principi della solidarietà e della parità di accesso; che la comunicazione della

---

<sup>1</sup> <https://www.housingforall.eu/>

<sup>2</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/legal\\_gender\\_recognition\\_in\\_the\\_eu\\_the\\_journeys\\_of\\_trans\\_people\\_towards\\_full\\_equality\\_web.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/legal_gender_recognition_in_the_eu_the_journeys_of_trans_people_towards_full_equality_web.pdf)

Commissione su una disciplina di qualità per i servizi di interesse generale nell'UE garantisce l'accesso ai servizi essenziali per tutti i cittadini e promuove la qualità nell'ambito dei servizi sociali;

- E. considerando che l'OSS n. 11 chiede obiettivi specifici per il 2030 al fine di garantire l'accesso di tutti a un alloggio e a servizi di base adeguati, sicuri ed economicamente accessibili, di migliorare le condizioni delle baraccopoli e potenziare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione di insediamenti umani partecipativi, integrati e sostenibili in tutti i paesi;
- F. considerando che un numero crescente di persone a basso e medio reddito che vivono nell'UE ha difficoltà nel sostenere le spese di un alloggio, non è in grado di far fronte ai costi abitativi e di manutenzione, vive in alloggi che presentano problemi di sicurezza, di insalubrità, di scarsa qualità, di inaccessibilità, di inefficienza energetica o di sovraffollamento, o è senza fissa dimora o a rischio di sfratto;
- G. considerando che un aumento dei progetti di edilizia abitativa completati non migliora in modo significativo l'accesso all'alloggio per chi ha un reddito troppo basso per potersi permettere affitti a prezzi di mercato e troppo alto per poter accedere all'edilizia sociale; che tale problema colpisce in particolare le famiglie monoparentali, le famiglie numerose e i giovani che entrano nel mercato del lavoro;
- H. considerando che, secondo le stime di Eurofound, gli alloggi inadeguati costano alle economie dell'UE 195 miliardi di EUR all'anno<sup>1</sup>; che, nel 2018, il 17,1 % degli abitanti dell'UE viveva in alloggi sovraffollati<sup>2</sup>; che, nell'UE, il 28,5 % dei giovani nella fascia di età 25-34 vive con i genitori; che tale cifra è influenzata da vari fattori, principalmente socio-economici, così come dalla disponibilità di alloggi<sup>3</sup>; che oltre due terzi della popolazione mondiale vivrà nelle città entro il 2030<sup>4</sup>;
- I. considerando che, tra il 2010 e il 2018, la percentuale di popolazione dell'UE che spendeva più del 40 % del proprio reddito disponibile per l'alloggio era del 10,2 %, anche se si sono registrate differenze sostanziali tra i vari Stati membri dell'UE;
- J. considerando che i prezzi degli alloggi sono in crescita stabile ogni anno e a un ritmo più veloce rispetto all'aumento del reddito disponibile; che attualmente l'alloggio rappresenta la voce di spesa più elevata per i cittadini europei;
- K. considerando che secondo le stime, il mercato degli alloggi ammonta a circa 25 000 miliardi di EUR ed è pertanto un elemento determinante nella creazione di posti di lavoro e una forza trainante dell'attività economica, influenzando, tra l'altro, la mobilità del lavoro, l'efficienza energetica, la domanda di infrastrutture e la loro resilienza, la sostenibilità dei trasporti e lo sviluppo urbano;
- L. considerando che l'accessibilità economica degli alloggi e le condizioni abitative dei proprietari e degli inquilini a basso reddito si sono deteriorate negli ultimi decenni; che

---

<sup>1</sup> <https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/inadequate-housing-is-costing-europe-eu194-billion-per-year>

<sup>2</sup> [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing\\_statistics](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics)

<sup>3</sup> <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190514-1>

<sup>4</sup> [https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the\\_worlds\\_cities\\_in\\_2018\\_data\\_booklet.pdf](https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf)

quasi il 38 % delle famiglie a rischio di povertà spende più del 40 % del proprio reddito disponibile per l'alloggio; che il numero di persone a rischio di povertà nell'UE aumenta a 156 milioni, se si tiene conto dei costi per l'alloggio;

- M. considerando che i costi di locazione nell'UE sono aumentati nell'ultimo decennio e che anche i prezzi delle abitazioni sono aumentati in 22 Stati membri tra il 2007 e il 2019;
- N. considerando che secondo le evidenze più recenti raccolte dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19, nel medio periodo la recessione economica e la perdita di posti di lavoro potrebbero far aumentare ulteriormente l'onerosità eccessiva dei costi abitativi e le percentuali di senza dimora nell'UE;
- O. considerando che la crisi abitativa colpisce più duramente le aree urbane di molti Stati membri, dove è diventato difficile trovare alloggi economicamente accessibili a prezzi di mercato, anche per le famiglie a medio reddito;
- P. considerando che la crisi abitativa si sta verificando sia nei paesi ricchi che in quelli meno ricchi, il che porta all'esclusione sociale e alla segregazione spaziale; che l'accesso ad un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili è più difficile i gruppi vulnerabili come i lavoratori poveri, le donne, i giovani, in particolare disoccupati, le famiglie monoparentali, le famiglie numerose, gli anziani, soprattutto quelli che vivono soli, le persone LGBTIQ, i migranti, i rifugiati, le persone con disabilità, le persone con malattie fisiche o psichiatriche e le persone appartenenti a comunità emarginate, compresi i rom;
- Q. considerando che la crisi della COVID-19 ha aggravato l'insicurezza abitativa, l'indebitamento eccessivo e il rischio di essere sfrattati e di ritrovarsi senza dimora e ha evidenziato le situazioni precarie di molte persone, in particolare degli anziani, ma anche dei lavoratori migranti e stagionali, che non hanno accesso ad alloggi che soddisfino i requisiti sanitari e di distanziamento sociale;
- R. considerando che l'indagine di Eurofound sulla COVID-19 ha mostrato che nell'aprile 2020 il 38 % degli intervistati aveva già assistito a un peggioramento della propria situazione finanziaria e che il 47 %<sup>1</sup> segnalava difficoltà a far quadrare i conti, una cifra che raggiungeva l'87 % tra le persone disoccupate; che tra loro, quasi il 30 % era già in ritardo con il pagamento delle bollette delle utenze e il 22 % con l'affitto o le rate del mutuo, mentre un quinto temeva per la stabilità della propria situazione abitativa a causa degli arretrati dell'affitto; che la ricerca di Eurofound mostra che, nel 2016, il 14 % delle persone nell'UE-28 ha segnalato di essere stato in arretrato perché non aveva potuto pagare alla scadenza l'affitto o il mutuo, il credito al consumo, i prestiti di amici o familiari o le bollette delle utenze o del telefono; che il 21 % sono a rischio di sovraindebitamento se si include la percentuale di persone con difficoltà (o grandi difficoltà) nel far quadrare i conti, ma (ancora) non in arretrato;
- S. considerando che la pandemia di COVID-19 ha avuto effetti devastanti sul mercato del lavoro europeo, che secondo le stime dell'Organizzazione internazionale del lavoro corrispondono, nel secondo trimestre, a una perdita di ore lavorative equivalente a 44 milioni di posti di lavoro a tempo pieno; che la crisi COVID-19 ha peggiorato la

---

<sup>1</sup> <https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/addressing-household-over-indebtedness>

situazione delle organizzazioni non governative e di beneficenza che tradizionalmente aiutano le persone in situazioni abitative o di vita difficili e ha fatto emergere incertezze circa il fatto che esse possano continuare a prestare i loro servizi;

- T. considerando che gli sgomberi forzati sono definiti come la rimozione permanente o temporanea, contro la loro volontà, di individui, famiglie e/o comunità dalle case e/o dalle terre che occupano, senza la disponibilità o l'accesso a forme adeguate di tutela giuridica o di altro tipo che siano conformi al diritto internazionale dei diritti umani; che gli sgomberi forzati sono da tempo riconosciuti come una palese violazione dei diritti umani;
- U. considerando che la mancanza di alloggi adeguati rappresenta una grave sfida per molti cittadini dell'UE; che attualmente non sono disponibili cifre precise sul numero dei senza dimora nell'UE e che i dati raccolti in modo rigoroso costituiscono la base per qualsiasi politica pubblica efficace;
- V. considerando che le percentuali di senza dimora sono aumentate nell'ultimo decennio in numerosi Stati membri dell'UE a causa della crescita dei costi degli alloggi, dell'impatto della crisi economica e delle successive politiche, compreso il congelamento o la riduzione dei programmi e dei benefici sociali;
- W. che il programma "Housing First" (Prima la casa) è una strategia integrata per combattere il fenomeno dei senza dimora unendo l'edilizia abitativa di sostegno ai servizi sociali e all'integrazione nel mercato del lavoro dei senza dimora; che l'adozione dei suoi principi da parte degli Stati membri può contribuire in modo significativo a ridurre il fenomeno dei senza dimora;
- X. considerando che il principio 19 del pilastro europeo dei diritti sociali riguarda l'assistenza abitativa e il fenomeno dei senza dimora; che la Commissione ha annunciato che presenterà un piano d'azione da attuare entro febbraio 2021; che il fenomeno dei senza dimora costituisce una violazione del diritto ad un alloggio adeguato e di una serie di altri diritti umani, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla salute, all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, alla sicurezza della persona e alla libertà da trattamenti crudeli, degradanti e inumani<sup>1</sup>, ed è pertanto fondamentalmente inconciliabile con gli obiettivi dell'UE in materia di progresso sociale e il suo modello sociale; che le persone senza dimora e le persone che vivono in alloggi informali sono spesso oggetto di criminalizzazione, molestie, stigmatizzazione, esclusione sociale e trattamento discriminatorio a causa del loro status abitativo; che esse si vedono spesso negare l'accesso alle strutture igienico-sanitarie, vengono isolate ed allontanate dalle comunità e subiscono forme estreme di violenza; che l'aspettativa di vita dei senza dimora è notevolmente inferiore a quella della popolazione in generale;
- Y. considerando che la definizione di senza dimora dovrebbe includere sia il suo aspetto materiale (mancanza di un alloggio minimamente adeguato) che quello sociale (un luogo sicuro per stabilire una famiglia o relazioni sociali, partecipare alla vita della

---

<sup>1</sup> Relazione finale del Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto ad alloggi adeguati, pag. 3.



comunità e vivere una vita dignitosa)<sup>1</sup>; che la crisi COVID-19 ha dimostrato che la lotta contro il fenomeno dei senza dimora è una questione di salute pubblica e che è possibile trovare soluzioni, ad esempio fornendo alloggi temporanei e introducendo una moratoria sugli sfratti, misure che sono state attuate in diversi Stati membri;

- Z. considerando che il fenomeno dei senza dimora è in aumento in almeno 24 Stati membri; che ogni notte, nell'Unione europea, 700 000 senza dimora devono dormire nei centri di accoglienza o in strada, il che rappresenta un aumento del 70 % negli ultimi 10 anni;
- AA. considerando che vi è una carenza di alloggi sociali economicamente abbordabili e di alloggi accessibili; che il 9,6 % della popolazione dell'UE-27 vive in famiglie che spendono il 40 % o più del loro reddito disponibile equivalente per l'alloggio<sup>2</sup>; che il costo eccessivo dell'alloggio è più oneroso per le persone con disabilità, dal momento che il tasso di onerosità eccessiva è del 12,5 % per le persone con disabilità rispetto al 9,9 % per le persone senza disabilità;
- AB. considerando che l'accessibilità economica degli alloggi deve essere vista nell'ottica del suo rapporto globale con i modelli e l'andamento del reddito, nonché con la giustizia distributiva e gli aumenti eccessivi dei costi degli alloggi, e che ha un'evidente dimensione di genere; che i fallimenti del mercato degli alloggi mettono in pericolo la coesione sociale in Europa, fanno aumentare i senza dimora e la povertà e hanno conseguenze sulla fiducia nella democrazia; che per affrontare queste sfide, le autorità nazionali e locali devono poter adottare politiche per alloggi adeguati, comprese misure di aiuto di Stato, al fine di creare le condizioni e il sostegno a favore di investimenti in un'edilizia sociale e a prezzi abbordabili;
- AC. considerando che il livello di spesa pubblica per l'edilizia sociale in Europa varia tra i diversi paesi, dato che alcuni Stati attribuiscono maggiore importanza al sostegno agli alloggi pubblici rispetto ad altri; che, tuttavia, l'esigenza di alloggi sociali cresce dalla crisi finanziaria del 2008, poiché gli individui a basso reddito subiscono maggiori pressioni finanziarie relative all'alloggio; che i paesi che applicano un modello universalistico di edilizia sociale tendono ad avere vasti settori di edilizia abitativa in affitto, tutti caratterizzati dall'obiettivo generale di promuovere la mescolanza sociale e prevenire la segregazione basata su fattori socioeconomici<sup>3</sup>;
- AD. considerando che, nel 2018, i prezzi delle abitazioni sono aumentati in quasi tutti gli Stati membri rispetto al 2015; che negli ultimi tre anni i prezzi delle abitazioni nell'UE sono cresciuti in media del 5 %;
- AE. considerando che negli ultimi anni gli investimenti pubblici nell'edilizia sociale sono diminuiti; che la spesa per l'edilizia sociale (trasferimenti e capitali) da parte dei governi rappresenta solo lo 0,66 % del PIL europeo, una percentuale bassa rispetto ai recenti livelli storici e caratterizzata da una tendenza al ribasso;

---

<sup>1</sup> Relazione del Relatore speciale delle Nazioni Unite su alloggi adeguati quale componente del diritto ad un tenore di vita adeguato e sul diritto alla non discriminazione in tale contesto, A/HRC/31/54.

<sup>2</sup> [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing\\_statistics#Housing\\_affordability](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics#Housing_affordability)

<sup>3</sup> Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, Housing inequality in Europe, 2017, pag. 34.

- AF. considerando che il patrimonio abitativo dell'UE sta crescendo sostanzialmente, anche se la carenza di alloggi rimane un problema notevole;
- AG. considerando che nell'UE il 10,3 % delle persone non è in grado di far fronte ai costi dell'alloggio;
- AH. considerando che condizioni abitative inadeguate e il fenomeno dei senza dimora incidono negativamente non solo sulla salute fisica e mentale, sul benessere e sulla qualità della vita delle persone, ma anche sul loro accesso all'occupazione e ad altri servizi economici e sociali;
- AI. considerando che anche l'accesso alle strutture ricreative, ai centri comunitari, ai parchi e agli spazi verdi incide positivamente sulle condizioni di vita; che gli investimenti nell'edilizia sociale dovrebbero anche sostenere la costruzione di un maggior numero di infrastrutture fisiche di comunità (centri comunitari, strutture sportive, ecc.) e programmi comunitari volti a migliorare ulteriormente la qualità di vita delle persone;
- AJ. considerando che l'OMS ha individuato negli alloggi un ambito d'azione essenziale per contrastare le disuguaglianze sanitarie<sup>1</sup>; che il 2,1 % dei cittadini europei non ha un bagno interno, una doccia o servizi igienici nella propria abitazione; che la maggior parte di questi cittadini vive in cinque Stati membri: Romania (27,7 %), Bulgaria (15,3 %), Lituania (10,6 %), Lettonia (9,9 %) ed Estonia (5,3 %)<sup>2</sup>; che le zone rurali hanno particolarmente risentito della carenza di investimenti nell'accesso ai servizi igienico-sanitari e ad altri servizi di base; che nel definire e attuare le sue politiche e attività, l'Unione europea dovrebbe garantire un alto livello di tutela della salute umana;
- AK. considerando che, secondo la Commissione, le famiglie con figli sono generalmente esposte a un rischio maggiore di grave disagio abitativo e che la percentuale di bambini che vivono in una situazione di sovraffollamento è più elevata per i bambini che vivono in povertà che per la popolazione in generale; che la mancanza di accesso agli alloggi sociali costituisce un ostacolo per i bambini a basso reddito a causa di un'offerta insufficiente di alloggi sociali, il che comporta lunghi tempi di attesa; che alloggi adeguatamente riscaldati con acqua potabile e servizi igienici e le condizioni abitative in generale sono un elemento essenziale per la salute, il benessere, la crescita e lo sviluppo dei bambini; che condizioni abitative adeguate favoriscono anche l'apprendimento e lo studio da parte dei bambini<sup>3</sup>;
- AL. considerando che la povertà energetica è un flagello persistente, che colpisce milioni di persone nell'UE, e che la COVID-19 sta aggravando questa crisi, dal momento che il confinamento porta ad un aumento esponenziale del consumo energetico e delle relative bollette; che, inoltre, a causa della COVID-19, un gran numero di lavoratori ha perso il posto di lavoro o parte del reddito, nonostante le misure di sostegno finanziario e i regimi di riduzione dell'orario lavorativo introdotti dalla maggior parte degli Stati membri e sostenuti dall'UE; che spesso le indennità di alloggio e i sussidi locativi non sono sufficienti a coprire gli effettivi costi dell'alloggio e che, in alcuni paesi, criteri

---

<sup>1</sup> [https://www.who.int/social\\_determinants/Guidance\\_on\\_pro\\_equity\\_linkages/en/](https://www.who.int/social_determinants/Guidance_on_pro_equity_linkages/en/)

<sup>2</sup> <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20191119-1>

<sup>3</sup> Studio di fattibilità di una garanzia per l'infanzia: Documento di discussione sul gruppo obiettivo relativo ai bambini che vivono in condizioni familiari precarie

- molto restrittivi impediscono ai gruppi vulnerabili di accedere alle indennità di alloggio;
- AM. considerando che le società stanno invecchiando e stanno subendo cambiamenti demografici; che le esigenze abitative cambiano con l'età, in linea con i cambiamenti nello stile di vita o nella situazione familiare; che le barriere agli alloggi includono la mancanza di accessibilità, la solitudine, le preoccupazioni in materia di sicurezza e i costi di manutenzione;
- AN. considerando che gli alloggi dovrebbero essere sicuri, comodi e di facile manutenzione, tutti aspetti di particolare importanza per le persone anziane;
- AO. considerando che l'efficienza energetica del patrimonio abitativo ha un impatto diretto sulla povertà energetica e sui costi di manutenzione; che il mercato del gas e dell'energia è uno dei settori più lucrativi al mondo, sebbene quasi il 7 % delle famiglie dell'UE non sia in grado di pagare le bollette delle utenze<sup>1</sup>; che le famiglie a basso reddito pagano anche di più per l'energia; che l'iniziativa Renovation Wave può svolgere un ruolo importante nel risparmio energetico, riducendo i costi e il consumo energetico e, di conseguenza, nel contribuire ad alleviare la povertà energetica e a migliorare il comfort, le condizioni sanitarie e di vita per tutti;
- AP. considerando che la decarbonizzazione dell'economia dell'UE entro il 2050 è un obiettivo comune della lotta contro i cambiamenti climatici e che l'energia utilizzata per il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici è una delle cause principali di tale fenomeno; che, attraverso il Green Deal europeo, l'Unione europea si è posta l'obiettivo di rendere gli edifici più efficienti sotto il profilo energetico;
- AQ. considerando che in più di metà degli Stati membri dell'UE vi sono attualmente oltre 500 alloggi per 1 000 abitanti; che tale cifra è più elevata nei paesi che sono mete turistiche, dove le case per le vacanze costruite per essere utilizzate in alta stagione in luoghi turistici non aiutano a soddisfare le esigenze abitative della società nel suo insieme<sup>2</sup>;
- AR. considerando che i rifugiati, i richiedenti asilo, i migranti, in particolare quelli privi di documenti, gli sfollati interni, gli apolidi, le persone con disabilità, i minori e i giovani, le popolazioni indigene, le donne, le persone LGBTIQ, gli anziani e gli appartenenti a minoranze razziali, etniche e religiose sono rappresentati in modo sproporzionato tra i senza dimora e tra coloro che vivono in alloggi non ufficiali o in condizioni abitative inadeguate, e che spesso sono relegati nelle zone più marginali e pericolose; che le persone di cui sopra subiscono spesso anche discriminazioni intersettoriali a causa del loro status abitativo; che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione europea mira a combattere la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
- AS. considerando che la Commissione ha adottato la sua prima strategia per l'uguaglianza LGBTIQ il 12 novembre 2020;
- AT. considerando che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha raccomandato agli

---

<sup>1</sup> <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200120-1>

<sup>2</sup> <https://www.oecd.org/els/family/HM1-1-Housing-stock-and-construction.pdf>

Stati membri, nella raccomandazione CM/Rec(2010)5, che è opportuno adottare misure atte a garantire che tutte le persone possano avere un accesso effettivo e paritario a un alloggio adeguato, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere; che ha raccomandato, inoltre, di prestare un'opportuna attenzione ai rischi di che corrono le persone LGBTIQ di diventare senza dimora, compresi i giovani e i minori, che possono essere particolarmente vulnerabili all'esclusione sociale, anche da parte delle proprie famiglie;

- AU. considerando che lo studio della Commissione sul riconoscimento giuridico del genere nell'UE evidenzia discriminazioni nei confronti delle persone transgender e di genere variante nell'accesso al mercato dell'edilizia abitativa, compresa la perdita dell'abitazione a causa dell'obbligo di divorzio previsto da alcune procedure di riconoscimento del genere nell'UE; che l'accesso al riconoscimento giuridico del genere aumenta la probabilità che le persone transgender trovino un'abitazione quando è previsto che i loro documenti corrispondano alla loro espressione di genere;
- AV. considerando che la Commissione dispone di un numero considerevole di competenze relative al mercato degli alloggi, tra cui la vigilanza bancaria, la politica monetaria, i prestiti e il credito ipotecario, comprese le norme di concessione e la liquidazione del debito, nonché la capacità di intervento in caso di bolle finanziarie, il costo pubblico del finanziamento sociale degli alloggi e i crediti deteriorati; che, ai sensi del protocollo n. 26 TFUE, l'esecuzione di compiti legati ai servizi di interesse economico generale, come la fornitura di alloggi sociali e a prezzi abbordabili, dovrebbe essere basata su specifici compiti nazionali, regionali o a livello locale che rispecchino le esigenze e il sostegno proporzionale per gli alloggi e le comunità;
- AW. considerando che le acquisizioni immobiliari e fondiari a fini speculativi giocano un ruolo importante nella crescita continua dei prezzi degli alloggi; che si osserva il forte e costante aumento dei prezzi delle abitazioni e dei canoni di locazione di mercato, in particolare nelle città e nelle aree urbane o suburbane;
- AX. considerando che gli sgomberi forzati sono definiti come la rimozione permanente o temporanea, contro la loro volontà, di individui, famiglie e/o comunità dalle case e/o dalle terre che occupano, senza la disponibilità o l'accesso a forme adeguate di tutela giuridica o di altro tipo che siano conformi al diritto internazionale dei diritti umani; che gli sgomberi forzati sono da tempo riconosciuti come una palese violazione dei diritti umani;

### ***Realizzare alloggi adeguati, efficienti dal punto di vista energetico e salubri***

1. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il diritto a un alloggio adeguato sia riconosciuto e applicabile come diritto umano fondamentale attraverso le pertinenti disposizioni legislative europee e nazionali; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire a tutti l'accesso a un alloggio dignitoso, con acqua potabile pulita e di alta qualità, servizi igienico-sanitari adeguati ed equi, il collegamento alla rete fognaria e idrica, un ambiente interno di qualità elevata e a un'energia a prezzi accessibili, affidabile, sostenibile per tutti contribuendo in tal modo a eliminare la povertà in tutte le sue forme, proteggendo i diritti umani delle famiglie svantaggiate e sostenendo i gruppi più vulnerabili, al fine di salvaguardare la loro salute e il loro benessere;
2. ribadisce la sua richiesta di un'azione a livello di UE in vista di una moratoria

sull'interruzione del servizio di riscaldamento durante l'inverno e chiede l'introduzione di una tregua invernale; condanna l'aggiramento della moratoria attraverso il mancato collegamento del riscaldamento durante l'autunno, che di fatto la rende inefficace; invita la Commissione a provvedere affinché i fornitori di elettricità adottino regimi di protezione per garantire l'approvvigionamento energetico nazionale delle persone più bisognose, dato che l'accesso a pubblici servizi di base come l'acqua, l'elettricità e i servizi igienici è essenziale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

3. chiede l'introduzione a livello dell'UE di requisiti minimi obbligatori per case salubri, compresa la qualità dell'aria interna, che dovrebbero almeno essere allineati alle norme dell'OMS; invita gli Stati membri a rispettare e far rispettare le norme di base in materia di igiene pubblica e sanità pubblica, nonché gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) su alloggi, salute e temperatura adeguati e a condividere le migliori pratiche e riflessioni intraprese a livello nazionale;
4. invita la Commissione e gli Stati membri a dare priorità alla riduzione delle emissioni e all'efficienza energetica attraverso la ristrutturazione degli alloggi; sostiene l'accento posto da Renovation Wave sulla lotta alla povertà energetica e agli edifici con le prestazioni peggiori, in linea con gli obiettivi e i principi del Green deal europeo, al fine di garantire una transizione socialmente equa verso un'economia climaticamente neutra che non lasci indietro nessuno; chiede di prestare particolare attenzione agli alloggi sociali, alle abitazioni monofamiliari e ai condomini occupati dai proprietari, nonché di affrontare l'inadeguatezza degli alloggi e dell'accessibilità abitativa; sottolinea pertanto che i locatari e i proprietari-occupanti dovrebbero essere pienamente informati e coinvolti in progetti di ristrutturazione e non dovrebbero registrare un aumento complessivo dei costi a causa di tali progetti;
5. invita gli Stati membri a condurre campagne di risparmio energetico; sottolinea il ruolo che i requisiti minimi di rendimento energetico (MEPS) svolgono nello stimolare l'ampiezza e la profondità della ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori e accoglie con favore il piano contenuto in Renovation Wave di introdurre norme minime obbligatorie di prestazione energetica per gli edifici esistenti nella prossima revisione delle direttive sull'efficienza energetica e sulla prestazione energetica nell'edilizia;
6. accoglie con favore il sostegno della Commissione nell'ambito di Renovation Wave a soluzioni di finanziamento per le famiglie a basso reddito; accoglie con favore il modello di neutralità dei costi degli alloggi (con affitti, costi dell'energia e imposte locali), in quanto unisce gli obiettivi sociali e climatici ed evita gli sfratti dovuti alla ristrutturazione (sfratti giustificati dalla necessità di grandi ristrutturazioni), garantendo che gli aumenti dell'affitto siano pienamente compensati dai risparmi energetici; insiste sulla necessità di proteggere i locatari dallo sfratto in caso di ristrutturazione degli alloggi;
7. osserva che, al fine di fornire incentivi per le ristrutturazioni, in particolare nei condomini, saranno fondamentali la partecipazione, la comunicazione e gli incentivi finanziari; invita la Commissione, gli Stati membri e le istituzioni finanziarie a garantire un'ampia disponibilità di finanziamenti per la ristrutturazione e l'ammissibilità per tutte le categorie di proprietà, anche nei casi in cui non vi siano associazioni di proprietari di abitazioni;

8. invita la Commissione a dare priorità all'iniziativa Renovation Wave nell'ambito del quadro finanziario pluriennale e di Next Generation EU, ponendo le persone in situazioni vulnerabili al centro delle politiche di ripresa, e a garantire parità di accesso ai progetti di ristrutturazione per tutti, poiché gli investimenti in questo settore possono fungere da intervento anticiclico, con un notevole potenziale di creazione di occupazione; invita gli Stati membri a dare priorità alla ristrutturazione nei loro piani di ripresa e resilienza, al fine di contribuire a una profonda ristrutturazione di almeno il 3 % del parco immobiliare europeo all'anno; chiede di dare particolare attenzione anche agli edifici ad alto rischio in caso di terremoto nelle regioni sismiche d'Europa;
9. invita l'UE e gli Stati membri a sostenere l'economia circolare nel settore delle costruzioni e ad applicare principi circolari con criteri verdi obbligatori agli edifici e ai prodotti; invita l'UE e gli Stati membri, all'atto della valutazione delle opzioni per la ristrutturazione, a favorire prodotti edilizi basati su materiali sostenibili, a basse emissioni di carbonio e atossici che siano anche facilmente riparabili e riutilizzabili e favoriscano la transizione verso fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; sottolinea che abitazioni più rispettose dell'ambiente costruite con materiali più duraturi e sostenibili dal punto di vista ambientale determineranno grandi benefici economici sia sociali che individuali; invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre l'edilizia sociale verde nei propri piani di investimento per l'edilizia abitativa, compresi criteri di sostenibilità per l'edilizia sociale;
10. invita la Commissione a garantire che le norme in materia di appalti pubblici permettano l'innovazione e i partenariati a lungo termine per la ristrutturazione nel settore dell'edilizia popolare, come l'approccio di vicinato intelligente proposto nell'ambito dell'iniziativa per gli alloggi a prezzi accessibili nell'ambito di Renovation Wave;
11. invita gli Stati membri a promuovere programmi e incentivi per le famiglie affinché vivano vicine le une alle altre, per rafforzare i legami intergenerazionali e consentire agli anziani che devono lasciare le loro case per motivi finanziari o di salute di trovare una nuova sistemazione che soddisfi le loro esigenze, senza dover abbandonare le comunità di cui hanno fatto parte per molti anni;

### ***Combattere il fenomeno dei senza dimora e lottare contro la discriminazione***

12. chiede che l'UE si ponga come obiettivo la fine del fenomeno dei senza dimora entro il 2030; invita la Commissione ad adottare misure più incisive per sostenere gli Stati membri nella riduzione e nell'eliminazione del fenomeno dei senza dimora come una priorità nel contesto del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali;
13. invita la Commissione a proporre un quadro dell'UE per le strategie nazionali per i senza dimora e invita, altresì, gli Stati membri ad adottare il principio di "Housing First" e a dare priorità alla fornitura di alloggi permanenti alle persone senza dimora, anche attraverso misure proattive e reattive nell'ambito delle loro strategie nazionali per i senza dimora, sulla base di una consultazione sistemica delle ONG che si occupano dei senza dimora, della povertà e della discriminazione;
14. ritiene che la Commissione dovrebbe valutare ulteriormente l'attuazione dei modelli di successo esistenti, come "Housing First", mediante strumenti di finanziamento adeguati quali il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo europeo di sviluppo regionale;

15. sottolinea la necessità di una collaborazione interministeriale e intergovernativa nello sviluppo e nell'attuazione di queste strategie, nonché di partecipazione delle principali parti interessate, e incoraggia lo scambio delle migliori pratiche tra Stati membri;
16. sottolinea l'importanza di una raccolta di dati affidabili sul fenomeno dei senza dimora, compreso quello relativo ai giovani, con il coinvolgimento delle pertinenti ONG e autorità attive nella prestazione di servizi a persone senza dimora o a rischio di diventarlo; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare una definizione quadro condivisa e indicatori coerenti sul problema dei senza dimora nell'UE, il che consentirebbe un'interpretazione comune, un confronto sistematico e una valutazione della portata del fenomeno dei senza dimora nei diversi paesi dell'UE; oltre a permettere un monitoraggio sistematico delle percentuali di senza dimora a livello dell'UE attraverso istituzioni come Eurostat; chiede l'utilizzo di strumenti esistenti quali la tipologia europea del fenomeno dei senza dimora e dell'esclusione abitativa;
17. invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure e ad attuare programmi per i giovani che raggiungono i 18 anni e rischiano di diventare senza dimora; invita la Commissione a fornire sostegno finanziario ai giovani che decidono di vivere in maniera indipendente, migliorando l'accesso alle informazioni relative ai fondi per alloggi economicamente accessibili e provvedendo affinché la garanzia per i giovani riveduta contribuisca ad affrontare il fenomeno dei giovani senza dimora, che sta crescendo in molti paesi dell'UE;
18. accoglie con favore l'attenzione rivolta alle persone LGBTIQ senza fissa dimora, in particolare ai giovani LGBTIQ senza fissa dimora, nella strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ; invita la Commissione a creare strumenti per una migliore raccolta dei dati, a promuovere la ricerca in tutta l'UE e a facilitare lo scambio di approcci tra Stati membri per affrontare il problema delle persone LGBTIQ senza dimora.
19. ribadisce la sua richiesta del 16 gennaio 2014 di porre fine alla criminalizzazione delle persone senza dimora e di cambiare le pratiche discriminatorie utilizzate per impedire ai senza dimora di accedere ai servizi sociali e ai centri di accoglienza;
20. invita l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a un maggiore monitoraggio dei crimini d'odio e degli incidenti motivati dall'apofobia; sottolinea che la povertà e il fenomeno dei senza dimora non sono un reato; esorta gli Stati membri a integrare nelle proprie politiche pubbliche meccanismi atti a garantire la sicurezza delle persone senza fissa dimora e a introdurre l'apofobia nelle proprie politiche di pubblica sicurezza come reati generati dall'odio; invita la Commissione e gli Stati membri a vietare e a contrastare la discriminazione fondata sulla mancanza di dimora o altro status abitativo e ad abrogare tutte le leggi e le misure che criminalizzano o penalizzano i senza dimora o i comportamenti associati a tale condizione, come dormire o mangiare in spazi pubblici, nonché a vietare l'espulsione forzata dei senza dimora dagli spazi pubblici, salvo qualora sia loro offerto un alloggio alternativo sicuro, e la distruzione dei loro effetti personali;
21. chiede agli Stati membri di garantire che le misure eccezionali volte a prevenire il fenomeno dei senza dimora e a proteggere le persone senza dimora durante la crisi COVID-19, in particolare le moratorie sugli sfratti e sulle interruzioni della fornitura di energia e la messa a disposizione di alloggi temporanei, siano mantenute per il tempo necessario e siano seguite da soluzioni permanenti adeguate; invita gli Stati membri a

sostenere e a promuovere le organizzazioni non governative e di beneficenza che forniscono servizi sanitari e sociali ai senza dimora e aiutano a proteggerli dalla COVID-19;

22. riconosce che in alcune situazioni di emergenza, ad esempio quando le persone si trovano ad affrontare situazioni amministrative precarie o per le vittime di violenza domestica, dovrebbero essere messe a disposizione delle persone bisognose soluzioni abitative di emergenza come i rifugi; invita gli Stati membri a garantire che nessuno sia costretto a dormire in strada a causa della mancanza di alternative dignitose; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare per promuovere l'accesso incondizionato di tutti coloro che ne hanno bisogno a un rifugio di emergenza di qualità adeguata in situazioni di forte necessità abitativa; sottolinea, tuttavia, che ciò dovrebbe essere solo temporaneo e non rappresenta un'alternativa a soluzioni strutturali quali la prevenzione e l'offerta di alloggi adeguati e sostegno sociale in risposta al problema dei senza dimora;
23. ricorda che le donne sono particolarmente esposte alla crisi abitativa; sottolinea che le donne sono maggiormente colpite dalla povertà a causa, in parte, del divario salariale e pensionistico tra donne e uomini, e del fatto che esse svolgono più spesso lavori a tempo parziale; sottolinea che le donne senza dimora sono spesso meno visibili e che tale fenomeno deve essere oggetto di un intervento specifico; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un approccio fondato sul genere nell'ambito delle strategie nazionali per i senza dimora, al fine di sostenere le donne prive di un alloggio, che spesso hanno subito traumi complessi e affrontano il ripetersi di tali esperienze traumatiche, come attraverso la violenza e gli abusi domestici, la separazione dai figli, la stigmatizzazione e la mancanza di spazi sicuri; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un approccio basato sul genere nelle loro politiche abitative, in particolare sostenendo le donne che si trovano in situazioni specifiche come la monoparentalità;
24. ricorda che il distanziamento sociale e la quarantena dovuti alla COVID-19 hanno avuto conseguenze drammatiche sul numero di casi di violenza contro le donne, compreso un aumento dei casi di violenza domestica e di abusi infantili; ricorda che l'indipendenza economica delle donne si è dimostrata uno strumento essenziale per affrontare la violenza fondata sul genere; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno finanziario alle donne vittime della violenza fondata sul genere che vogliono vivere in maniera indipendente e un accesso potenziato alle informazioni relative ai fondi per alloggi economicamente accessibili, al fine di migliorare la loro indipendenza economica e il loro tenore di vita;
25. chiede una strategia globale e integrata contro la povertà con l'obiettivo della riduzione della povertà anche per la povertà infantile; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'esercizio del diritto dei bambini a un alloggio adeguato, anche fornendo il relativo sostegno ai genitori che hanno difficoltà a mantenere o ad accedere a un alloggio, affinché rimangano con i loro figli, con particolare attenzione ai giovani adulti che escono dagli istituti di assistenza all'infanzia; invita la Commissione a presentare una garanzia europea per l'infanzia entro il 2021, con un bilancio specifico di 20 miliardi di EUR, che garantisca, attraverso la sua attuazione, che ogni bambino nell'UE possa avere accesso a un alloggio dignitoso, tra le altre cose;
26. invita gli Stati membri a garantire parità di accesso ad alloggi dignitosi per tutti, la lotta contro il razzismo e l'antiziganismo e a garantire la non discriminazione per ciascuno



dei motivi enunciati all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione della Carta, nonché della direttiva sull'uguaglianza razziale, del quadro dell'UE per l'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; esige che prestino particolare attenzione alle discriminazioni multiple; invita il Consiglio ad adottare rapidamente la direttiva orizzontale contro la discriminazione; invita la Commissione a valutare efficacemente l'impegno politico degli Stati membri e ad avviare procedure di infrazione nei confronti di quelli che non applicano la legislazione dell'UE contro la discriminazione o che criminalizzano le persone senza dimora;

27. esorta gli Stati membri a definire e attuare politiche contro i cosiddetti "slum landlord" (padroni di casa negligenti) e i proprietari che richiedono affitti ingiustamente elevati, e a favorire la condivisione delle buone pratiche relative a tali politiche;
28. osserva con profonda preoccupazione che le condizioni di vita delle persone rom continuano a essere estremamente preoccupanti, con molte persone che spesso vivono in insediamenti segregati caratterizzati da condizioni di vita inferiori agli standard minimi; invita gli Stati membri a promuovere la desegregazione spaziale e a coinvolgere i beneficiari rom nella progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di tutte le fasi dei progetti di edilizia abitativa, per garantire efficacemente che ricevano le informazioni per beneficiare dei fondi esistenti e delle politiche e dei meccanismi antidiscriminazione, al fine di prevenire gli sgomberi forzati, e a fornire siti di sosta sufficienti e idonei per le persone rom non sedentarie; sottolinea l'urgente necessità di campagne di istruzione e sensibilizzazione del pubblico, nonché di investimenti pubblici a tale riguardo, che sono diventati ancora più necessari anche a causa dei pericoli collegati alla pandemia di COVID-19; esorta la Commissione e gli Stati membri ad utilizzare il Fondo per una transizione giusta, come previsto, per migliorare la situazione abitativa, sanitaria e occupazionale, al fine di non lasciare indietro nessuno, compresi i rom;
29. avverte che affinché gli sgomberi siano conformi al diritto internazionale dei diritti umani, è necessario rispettare numerosi criteri, tra cui un coinvolgimento significativo delle persone interessate, la valutazione di tutte le alternative possibili, la ricollocazione in alloggi adeguati concordati con l'accordo delle famiglie coinvolte affinché nessuno diventi un senza dimora, nonché l'accesso alla giustizia per garantire la correttezza procedurale e il rispetto di tutti i diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che laddove tali criteri non siano soddisfatti, gli sgomberi siano considerati forzati, costituendo pertanto una violazione del diritto all'alloggio; esige che gli sgomberi forzati, quali definiti dal diritto internazionale dei diritti umani, siano vietati in ogni circostanza;
30. osserva con profonda preoccupazione che le persone con disabilità affrontano spesso varie sfide complesse e diversi tipi di privazione dei diritti relativi all'alloggio, come l'assenza del diritto a vivere nella comunità con pari opportunità, la mancanza di disponibilità di servizi a livello di comunità necessari a consentire la transizione dall'assistenza istituzionale alla vita nella comunità, il fatto che spesso sono costrette a vivere in istituti residenziali segregati, la povertà, la mancanza di accesso a programmi in materia di alloggio, le barriere esistenti all'accessibilità, ecc.; ricorda alla Commissione e agli Stati membri che la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità impone loro obblighi; chiede una rapida deistituzionalizzazione in tutta

Europa e l'uso dei fondi europei e nazionali disponibili per creare alloggi accessibili e non segregati e per fornire i servizi necessari a livello di comunità per le persone con disabilità, nell'interesse della tutela del loro diritto a vivere in modo indipendente nella comunità e ad avere le stesse possibilità di partecipare alla società;

31. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che nessuno dei fondi dell'UE o degli Stati membri sia utilizzato per progetti di edilizia abitativa che comportino la segregazione o l'esclusione sociale; invita gli Stati membri a tenere sempre in considerazione la qualità degli alloggi in termini di sviluppo urbano, architettura e funzionalità al fine di migliorare il benessere di tutti; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere programmi e incentivi che favoriscano e rafforzino i legami intergenerazionali che consentano alle persone, in particolare quelle più anziane, che devono lasciare le loro case per motivi economici o sanitari, di trovare nuovi alloggi che rispondano alle loro esigenze senza dover lasciare le loro comunità;
32. invita la Commissione e gli Stati membri a imporre un obbligo generale di soddisfare i criteri di accessibilità nella prevista Renovation Wave di edifici pubblici e privati e a sfruttare il suo potenziale per migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità e gli anziani, nonché per le persone con difficoltà motorie e sensoriali, al fine di rendere gli alloggi confortevoli per i loro abitanti e "adeguati alle esigenze future" alla luce del crescente cambiamento demografico;

#### ***Un approccio integrato all'edilizia sociale, pubblica e a prezzi accessibili a livello di UE***

33. invita la Commissione e gli Stati membri a fare dell'edilizia abitativa una delle pietre angolari del piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali; ricorda che le politiche, i programmi di finanziamento e gli strumenti di finanziamento dell'UE hanno un forte impatto sui mercati immobiliari, sulla qualità del patrimonio abitativo e sulla vita dei cittadini; invita la Commissione a sviluppare urgentemente una strategia integrata per un'edilizia sociale, pubblica, non segregata e a prezzi accessibili, creando un quadro favorevole affinché le autorità nazionali, regionali e locali possano garantire alloggi di qualità sicuri, salubri, accessibili e a prezzi abbordabili per tutti; invita la Commissione, nell'ambito di tale strategia, a migliorare la sua azione per coinvolgere tutti i livelli di governo nell'attuazione piena e coerente del diritto ad un alloggio dignitoso per tutti;
34. accoglie con favore l'inclusione dell'accessibilità economica degli alloggi nel semestre europeo; esorta la Commissione a garantire che tutte le raccomandazioni specifiche per paese contribuiscano positivamente all'attuazione piena e coerente dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e agli obiettivi climatici definiti nel Green Deal europeo; esorta gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni specifiche per paese sull'accessibilità economica degli alloggi; afferma che nei programmi nazionali di riforma dovrebbero essere inseriti piani nazionali per alloggi a prezzi abbordabili e chiede alla Commissione e agli Stati membri di definire strategie specifiche per far fronte agli ostacoli al diritto all'alloggio, come la discriminazione, la speculazione, i prestiti predatori, l'accaparramento dei terreni, i conflitti, gli sgomberi forzati, il degrado ambientale e la vulnerabilità alle catastrofi naturali;
35. sottolinea la necessità di perfezionare l'indicatore dell'indice dei prezzi delle abitazioni; ritiene che un alloggio abbia un prezzo abbordabile ove il bilancio che rimane a

disposizione dell'occupante sia almeno sufficiente per sostenere altre spese essenziali per una vita dignitosa; sottolinea la necessità di sviluppare una definizione globale di accessibilità economica degli alloggi a livello dell'UE, tenendo in considerazione una vasta gamma di indicatori come i tassi di sfratto e di povertà; sottolinea che l'attuale soglia di riferimento per il tasso di onerosità eccessiva dei costi abitativi fissato al 40 % del reddito disponibile di un nucleo familiare non rappresenta sufficientemente il numero di nuclei familiari che non sono in grado di far fronte al costo del proprio alloggio; chiede una rivalutazione della soglia di riferimento e invita Eurostat a produrre una serie più ampia di dati sulle spese abitative delle famiglie, con intervalli del 5 % tra il 25 % e il 40 % del reddito disponibile;

36. esorta la Commissione a fornire dati più precisi, di qualità e comparabili sui mercati immobiliari, e a monitorare l'accessibilità economica degli alloggi in tutta l'UE, anche a livello locale e regionale, attraverso le statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) di Eurostat e l'Osservatorio europeo della povertà energetica, tenendo conto della frammentazione dei mercati immobiliari nazionali e delle differenze tra Stati membri;
37. invita il Consiglio e gli Stati membri a reintrodurre le riunioni informali dei ministri responsabili dell'edilizia residenziale, coinvolgendo anche il Parlamento, ad aprirle alle parti interessate e a presentare un formato riveduto dei punti focali per gli alloggi, al fine di garantire un meccanismo per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e fornire una piattaforma per lo scambio delle migliori prassi in materia di lotta al fenomeno dei senza dimora e di offerta di alloggi dignitosi e a prezzi accessibili;
38. incoraggia gli Stati membri a collaborare in materia di finanziamento degli investimenti sociali finalizzati a risolvere i problemi degli alloggi con le parti sociali, la società civile e il settore privato, molti dei quali svolgono e possono svolgere un ruolo essenziale nella realizzazione e nel mantenimento di soluzioni abitative adeguate per le persone in condizioni vulnerabili;
39. invita gli Stati membri a investire maggiormente in residenze sanitarie assistenziali accessibili per gli anziani, con servizi di assistenza di qualità e a disposizione di una più vasta fascia della popolazione anziana;

### ***Garantire la sicurezza di occupazione e mercati immobiliari inclusivi***

40. sottolinea che il 25,1 % dei locatari europei che pagano canoni ai prezzi di mercato spende più del 40 % del proprio reddito in affitto e che, in media, i canoni di locazione sono in costante aumento<sup>1</sup>; invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a introdurre disposizioni giuridiche, tra cui norme chiare in materia di locazione, per tutelare i diritti degli inquilini e dei proprietari-occupanti, per promuovere la sicurezza sia per i proprietari che per gli inquilini e per evitare gli sfratti, anche dopo misure di ristrutturazione, e anche nel caso di coloro che vivono in un'abitazione espropriata dallo Stato nell'ambito di un processo di restituzione; invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a garantire la trasparenza degli affitti e fornire sostegno alle organizzazioni che si occupano della protezione degli inquilini e dei proprietari-occupanti e a istituire procedure di risoluzione delle controversie con soglie basse;

---

<sup>1</sup> [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing\\_statistics](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics)

41. invita gli Stati membri a perseguire politiche abitative basate sul principio della neutralità tra accesso alla proprietà, affitto in alloggi privati e affitto in alloggi sociali; invita la Commissione a rispettare tale principio nel semestre europeo; ritiene che il diritto all'alloggio non dovrebbe essere definito in modo restrittivo come accesso all'edilizia sociale, ma in termini più ampi come il diritto a vivere in un'abitazione in pace, sicurezza e dignità; sottolinea l'importanza di fissare criteri di ammissibilità trasparenti per gli alloggi sociali e finanziati con fondi pubblici, al fine di garantire un accesso equo a tali alloggi; incoraggia gli Stati membri ad attuare strategie nazionali per prevenire la segregazione sociale, attraverso una più vasta distribuzione geografica degli alloggi sociali, messi a disposizione di tutti i cittadini indipendentemente dallo status, dal genere, dalla religione o dall'origine etnica; invita gli Stati membri a facilitare l'accesso agli alloggi e a promuovere la diversificazione dei quartieri attraverso un migliore accesso alle agevolazioni creditizie e alla locazione con opzione di acquisto per i giovani, le famiglie a basso e medio reddito e le persone appartenenti a gruppi socialmente ed economicamente svantaggiati; incoraggia gli Stati membri a collaborare con il settore bancario al fine di emettere prestiti a prezzi accessibili garantiti dallo Stato per tali gruppi, prevenendo nel contempo bolle e sovraindebitamento;
42. invita gli Stati membri a intervenire più attivamente per correggere le disuguaglianze del mercato degli alloggi, anche fornendo informazioni complete sul funzionamento dei mercati immobiliari, sul numero e la distribuzione geografica delle transazioni, sulle tendenze dei prezzi in specifici segmenti di mercato e sul potenziale di sviluppo di altri segmenti specifici;
43. sottolinea che politiche e misure adeguate, che sostengano un'offerta adeguata di alloggi, sono essenziali per bilanciare e rafforzare lo sviluppo economico dell'edilizia abitativa a vantaggio della società nel suo complesso e per garantire un ambiente di vita economicamente accessibile e prospero per tutti; ritiene che le misure adottate debbano essere deliberate, concrete e destinate specificamente all'esercizio del diritto all'alloggio entro tempi ragionevoli e che gli Stati membri debbano stanziare risorse sufficienti e assegnare la priorità ai bisogni degli individui o dei gruppi svantaggiati ed emarginati che vivono in condizioni abitative precarie; invita pertanto gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, a garantire la fornitura di alloggi sociali sufficienti, adeguati e a prezzi accessibili per soddisfare le esigenze abitative di tali persone e gruppi;
44. invita gli Stati membri a sviluppare le proprie politiche in materia di edilizia abitativa, per promuovere la crescita economica nel contesto della pandemia di COVID-19;
45. nota con preoccupazione l'incremento della finanziarizzazione del mercato immobiliare, in particolare nelle città, in virtù della quale gli investitori considerano gli immobili come beni commerciabili e non come un diritto umano; invita la Commissione a valutare il contributo delle politiche e dei regolamenti dell'UE alla finanziarizzazione del mercato immobiliare e la capacità delle autorità nazionali e locali di garantire il diritto all'alloggio; invita gli Stati membri e le autorità locali a mettere in atto misure adeguate intese a contrastare gli investimenti speculativi, ad adottare politiche che favoriscano gli investimenti a lungo termine nel mercato dell'edilizia abitativa, e a sviluppare politiche di pianificazione urbana e rurale che favoriscano alloggi a prezzi accessibili, il mix sociale e la coesione sociale;
46. sottolinea che la trasparenza sulla proprietà e sulle transazioni immobiliari è

fondamentale per evitare distorsioni nel mercato immobiliare e per prevenire il riciclaggio di denaro in questo settore; ribadisce l'obbligo per la Commissione, previsto dalla direttiva antiriciclaggio, di riferire entro il 31 dicembre 2020 sull'esigenza di armonizzare le informazioni sulla proprietà degli immobili e sull'interconnessione dei registri nazionali per evitare speculazioni; ribadisce pertanto il suo invito del 26 marzo 2019 affinché gli Stati membri dispongano di informazioni accessibili al pubblico sulla proprietà effettiva finale dei terreni e dei beni immobili;

47. invita la Commissione e gli Stati membri a proteggere in modo migliore i mutuatari dagli sfratti; sottolinea che le persone sfrattate dovrebbero poter far valere i propri diritti dinanzi a un tribunale; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le attuali norme di condotta vincolanti per i creditori, i gestori dei crediti e gli acquirenti dei crediti affinché evitino pratiche fuorvianti, molestie e violazioni dei diritti dei consumatori, quanto meno per quanto riguarda i mutui o, se del caso, ad adottarne di nuove; ritiene che tali norme dovrebbero specificare, in particolare, i requisiti per misure di tolleranza ragionevoli e fattibili, oltre a quelle previste dall'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE; invita la Commissione a valutare la necessità di una proposta legislativa relativa a un indice minimo di copertura dei finanziamenti nel mercato del credito ipotecario; invita la Commissione a valutare l'impatto sui mercati immobiliari quando propone norme sulle cartolarizzazioni;
48. osserva che la grande crescita dell'affitto di case private per brevi periodi di vacanza sottrae abitazioni al mercato e fa salire i prezzi, con un impatto negativo sulla vivibilità nei centri urbani e turistici; invita la Commissione a interpretare la direttiva sui servizi in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-390/18), che stabilisce che l'accessibilità economica degli alloggi e la carenza di alloggi in affitto rappresenta un "un motivo imperativo d'interesse generale" e quindi a concedere alle autorità nazionali e locali un ampio margine discrezionale per definire norme proporzionate per i servizi di ospitalità, tra cui la registrazione obbligatoria, la limitazione dei permessi e delle specifiche politiche di zonizzazione, la limitazione dei termini, evitando la "turistificazione", lo svuotamento dei centri urbani e il declino della qualità della vita in tali centri a scapito dei residenti; esorta la Commissione ad inserire nella legislazione sui servizi digitali una proposta di obblighi di condivisione delle informazioni per le piattaforme del mercato della locazione di alloggi a breve termine, in linea con le norme in materia di protezione dei dati, in quanto tale accesso alle informazioni è essenziale per consentire alle autorità di garantire la disponibilità di alloggi a prezzi abbordabili;
49. ricorda alla Commissione e agli Stati membri che la mancata regolamentazione del mercato immobiliare e degli operatori finanziari che operano su tale mercato al fine di garantire l'accesso ad alloggi a prezzi abbordabili e adeguati per tutti, comporterebbe il mancato adempimento dei loro obblighi riguardo al diritto all'alloggio;
50. chiede che il settore dell'edilizia residenziale sia inserito tra i servizi sociali di interesse generale, e non solo l'edilizia sociale, in quanto passo essenziale per garantire il diritto a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti;

***Investire nell'edilizia abitativa sociale, pubblica, economica ed efficiente dal punto di vista energetico***

51. sottolinea che il divario di investimenti per alloggi a prezzi abbordabili ammonta a 57

miliardi di EUR all'anno<sup>1</sup>; invita la Commissione e gli Stati membri a colmare il divario di investimenti per alloggi a prezzi accessibili in via prioritaria; chiede, a tale proposito, una riforma del quadro di governance economica che consenta agli Stati membri di effettuare gli investimenti pubblici verdi e sociali necessari, compresi quelli relativi allo sviluppo e al miglioramento di alloggi sociali, pubblici, a prezzi accessibili ed efficienti dal punto di vista energetico; chiede, inoltre, una contabilità armonizzata per la metodologia di ammortamento degli investimenti nell'edilizia abitativa a prezzi accessibili;

52. ricorda che, in quanto servizio di interesse economico generale (SIEG), l'edilizia popolare è esentata dagli obblighi di notifica degli aiuti di Stato; ricorda che l'edilizia sociale è l'unico settore della decisione relativa ai servizi di interesse economico generale per il quale la Commissione prevede un gruppo obiettivo (i cittadini svantaggiati o i gruppi sociali più svantaggiati) e che ciò non avviene per gli altri servizi sociali; ritiene che ciò possa limitare la possibilità di fornire alloggi sociali e a prezzi accessibili per tutti; riconosce che non esiste una definizione comune concordata a livello dell'UE di "edilizia sociale"; avverte, tuttavia, che una definizione restrittiva di edilizia sociale che la limiti soltanto alla fornitura di "alloggi a cittadini svantaggiati o a gruppi sociali più svantaggiati che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità" è limitativa e ostacola la capacità degli Stati membri di definire i propri servizi di interesse economico generale e servizi di interesse generale; sottolinea che i servizi di interesse economico generale dovrebbero essere guidati principalmente da specifici requisiti determinati da autorità nazionali, regionali o locali, dato che tali autorità hanno la competenza di individuare e far fronte alle esigenze abitative e alle condizioni di vita di vari gruppi, che possono variare notevolmente tra zone rurali e urbane, e che tali autorità svolgono un ruolo cruciale in un processo decisionale ben mirato; esorta la Commissione ad adattare la definizione di gruppo destinatario di alloggi sociali e finanziati con fondi pubblici nelle norme sui servizi di interesse economico generale, in modo da consentire alle autorità nazionali, regionali e locali di sostenere l'edilizia abitativa per tutti i gruppi le cui esigenze in materia di alloggi dignitosi e a prezzi accessibili non possano essere facilmente soddisfatte nell'ambito delle condizioni di mercato, assicurando nel contempo che finanziamenti sufficienti siano destinati alle persone più svantaggiate, al fine di sbloccare gli investimenti e garantire alloggi a prezzi accessibili, la neutralità dell'alloggio e uno sviluppo urbano sostenibile, e di creare quartieri socialmente diversificati e rafforzare la coesione sociale;
53. invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare ulteriormente gli investimenti nell'UE in alloggi sociali, pubblici, efficienti sotto il profilo energetico, adeguati e a prezzi accessibili, e ad affrontare il problema dei senza dimora e dell'esclusione abitativa; chiede, a tale proposito, investimenti attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo per una transizione giusta, InvestEU, il FSE +, Orizzonte Europa e Next Generation EU, e in particolare attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII +); chiede maggiori sinergie tra tali strumenti; accoglie con favore il finanziamento di prestiti per alloggi sociali e a prezzi accessibili tramite InvestEU e nel più vasto portafoglio delle BEI; invita la

---

<sup>1</sup> Relazione della task force ad alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa: "Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe" (Promuovere gli investimenti in infrastrutture sociali in Europa), 2018.

Commissione e gli Stati membri a integrare il progresso sociale tra le priorità di investimento, insieme alle transizioni verde e digitale, del dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di tutelare le persone vulnerabili dall'impatto negativo della crisi attuale, e a includere piani per il progresso sociale nei piani per la ripresa e la resilienza, per delineare in che modo i principi del pilastro europeo dei diritti sociali saranno attuati e dove saranno indirizzati gli investimenti sociali, compresi gli investimenti nell'edilizia sociale; invita con urgenza la Commissione a garantire che i finanziamenti dell'UE e della BEI diventino maggiormente accessibili per i fornitori locali e regionali di alloggi sociali e pubblici a prezzi abbordabili; invita la BEI ad aumentare l'erogazione di prestiti attraverso un'assistenza tecnica mirata e una più stretta cooperazione con gli intermediari finanziari e gli Stati membri;

54. invita la Commissione a incoraggiare l'impiego dei programmi europei che sostengono la ricostruzione degli alloggi, per rendere le abitazioni economicamente accessibili;
55. incoraggia gli Stati membri a provvedere affinché tutti i futuri progetti edilizi e di ristrutturazione mirino a promuovere gli edifici intelligenti, in cui i consumi di acqua ed elettricità possano essere monitorati e resi più efficienti sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi climatici dell'Unione europea;
56. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a riconoscere, sostenere e finanziare soluzioni abitative partecipative, democratiche e collaborative, compresi i trust fondiari delle comunità, quali mezzi legittimi e sostenibili per fornire alloggi di mercato e sociali; chiede un approccio sostenibile all'uso dei terreni urbani, ad esempio dando la priorità alla ristrutturazione delle case abbandonate rispetto alla costruzione di nuovi edifici;

o

o o

57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

**LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 10****ISCRIZIONE DEI SENZA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE USL REGIONALI**

Bollettino Ufficiale n. 228 del 29 luglio 2021

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto e finalità*
- Art. 2 - Clausola valutativa*
- Art. 3 - Norma finanziaria*
- Art. 4 - Entrata in vigore*

*Art. 1**Oggetto e finalità*

1. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende USL del territorio regionale, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.
2. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende USL e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, nel rispetto degli stanziamenti di cui all'articolo 3.
3. La Regione si impegna a sostenere l'approvazione di normative nazionali che perseguano gli obiettivi della presente legge e ad adeguarsi tempestivamente alle medesime, qualora prevedano ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.

*Art. 2**Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione della presente legge, relativamente a:
  - a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna azienda USL;
  - b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
  - c) eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge.

*Art. 3**Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio destinate al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale).

*Art. 4**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).



XVI LEGISLATURA

# CAMERA DEI DEPUTATI **N. 5200**

---

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**SARUBBI, MIOTTO, BOSSA, PEDOTO, MURER, D'INCECCO**

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora

*Presentata il 15 maggio 2012*

 [torna su](#)

Onorevoli Colleghi! — I servizi predisposti dallo Stato a tutela del cittadino sono, come noto, legati al possesso della residenza. In mancanza dell'iscrizione anagrafica non è possibile ottenere il rilascio della carta d'identità, il rinnovo della patente, non si possono esercitare i diritti politici, sociali ed economici, non è possibile rivolgersi ai servizi sociali o richiedere sussidi e, condizione ancor più grave, non è possibile accedere al Servizio sanitario nazionale (SSN). Paradossalmente, proprio alle fasce sociali più emarginate, e che quindi maggiormente necessitano di assistenza, è negato di fatto l'accesso ai servizi offerti dallo Stato. In particolare l'assenza di residenza impedisce il godimento di un diritto fondamentale sancito dall'articolo 32 della Costituzione, il diritto alla salute. Nel nostro Paese, infatti, le prestazioni sanitarie sono erogate dalle aziende sanitarie locali (ASL) e dai vari presidi sanitari diffusi sul territorio nazionale in base alla residenzialità degli utenti. Ne deriva, allora, che a un cosiddetto «senza fissa dimora» siano negate l'iscrizione al SSN e quindi l'assegnazione di un medico di base cui rivolgersi per la prescrizione di un farmaco o di una visita specialistica. Si tratta di uno dei più gravi fenomeni di esclusione sociale presente nella nostra società: le persone senza fissa dimora si collocano nell'area della povertà estrema sia per la gravità oggettiva delle condizioni di vita sia per quanto riguarda la loro «invisibilità sociale e istituzionale». Oltre alla carenza di un alloggio adatto e stabile e alla difficoltà di reperire i mezzi per la sussistenza quotidiana, ciò che caratterizza questa fascia sociale è la totale mancanza di una rete formale e informale di sostegno. Ciononostante, anche per il SSN la residenza anagrafica è una barriera per l'accesso ai servizi. La legge n. 833 del 1978, che ha istituito il SSN, individua nella residenza il criterio normale di collegamento tra utente e ASL. Alla persona sprovvista di residenza è quindi di fatto precluso l'esercizio del diritto alla salute, poiché l'articolo 19 della legge n. 833 del 1978 stabilisce che per accedere alle prestazioni del SSN occorre essere iscritti in appositi elenchi presso l'ASL nel cui territorio l'utente ha fissato la sua residenza (è prevista la possibilità di accedere ai servizi di assistenza di qualsiasi ASL del territorio nazionale, ma solo ove sussistano motivate ragioni, nei casi di urgenza ovvero in caso di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge n. 833 del 1978). Questo comporta che le persone senza fissa dimora, non potendo essere iscritte al SSN, non possono esercitare la facoltà di scelta del medico di base. La loro assistenza è assicurata solo dagli ambulatori gestiti da medici volontari e l'ospedalizzazione è circoscritta alla gestione delle situazioni di emergenza attraverso le prestazioni erogate dal servizio di pronto soccorso. Si tratta, quindi, di un vero e proprio vuoto di tutela in contrasto sia con l'articolo 3 che con l'articolo 32 della Costituzione, ma anche con i principi ispiratori del SSN indicati nell'articolo 1, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, in base ai quali l'assistenza sanitaria deve essere garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica italiana, siano essi cittadini, stranieri o apolidi e senza distinzioni di condizioni individuali o sociali. Nonostante la legge preveda il diritto

alla residenza, poi, non è infrequente che alcuni comuni frappongono ostacoli all'iscrizione alle liste anagrafiche delle persone senza fissa dimora.

Per questa ragione, grazie alla sollecitazione dell'associazione «Avvocato di strada» di Bologna e riprendendo il lavoro già svolto in questo senso nella passata legislatura dall'onorevole Katia Zanotti, presentiamo questa proposta di legge di modifica all'articolo 19 della legge n. 833 del 1978 al fine di garantire a tutti, indipendentemente dal possesso della residenza anagrafica, i livelli essenziali di assistenza sanitaria.

 [torna su](#)

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, hanno diritto a iscriversi negli elenchi relativi al comune in cui si trovano».

---

[Frontespizio](#) [Relazione](#) [Progetto di Legge](#)

 [torna su](#)

Sabato 11 Settembre 2021

[Home](#) | [Mappa](#) | [Aiuto alla navigazione](#) | [Crediti](#) | [Ubicazione](#) | [Sito della Regione Puglia](#) | 

## Informazione legislativa e giuridica

Codice delle Leggi

a cura della [Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi](#) 

 [Ritorna alla lista](#) |  [Nuova ricerca](#)

### Legge Vigente

<b>Anno</b>	2009
<b>Numero</b>	32
<b>Data</b>	04/12/2009
<b>Abrogato</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Materia</b>	Assistenza sociale
<b>Titolo</b>	Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia
<b>Note</b>	Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 197 del 7 dicembre 2009
<b>Allegati</b>	Nessun allegato

## TITOLO I PRINCIPI E OBIETTIVI

### Art. 1

#### *Principi generali e finalità*

1 La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona, così come riconosciuti nella Costituzione italiana, nelle convenzioni internazionali in vigore e nei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, concorre alla tutela dei diritti dei cittadini immigrati presenti sul territorio regionale, attivandosi per l'effettiva realizzazione dell'uguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone.

2 La Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione in particolare dei principi espressi:

- a) dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione;
- b) dalle disposizioni contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
- c) dalla Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

- d) dalla Convenzione internazionale relativa ai diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;
- e) dalla Convenzione relativa alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, ratificata e resa esecutiva, limitatamente ai capitoli A e B, dalla legge 8 marzo 1994, n. 203;
- f) dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (UE) del 7 dicembre 2000 e dalle direttive della Commissione europea in materia di riconoscimento dei diritti dei cittadini soggiornanti;
- g) dalla Convenzione relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
- h) [dalla Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, approvata il 18 dicembre 1990 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° luglio 2003.] (1)

3. Le politiche della Regione sono finalizzate a:

- a) garantire i diritti umani inviolabili degli stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio regionale;
- b) eliminare ogni forma di discriminazione;
- c) garantire l'accoglienza e l'effettiva inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;
- d) garantire pari opportunità di accesso e fruibilità dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, di conciliazione e dell'istruzione, per la qualità della vita;
- e) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;
- f) rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento degli immigrati;
- g) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle singole soggettività, delle identità culturali, religiose e linguistiche;
- h) [garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della regione; ] (2)
- i) promuovere e garantire interventi volti ad assicurare condizioni favorevoli per le donne e i minori immigrati;
- j) promuovere iniziative di cooperazione internazionale e decentrata rivolte a migliorare le condizioni di vita delle persone nei paesi di provenienza e accrescere l'efficacia delle politiche di integrazione e di accoglienza in Puglia;
- k) agevolare progetti per il rientro nei paesi di origine degli immigrati, nel rispetto delle competenze della Regione;
- l) incoraggiare, sostenere e tutelare l'associazionismo degli immigrati.

(1) (2) Con sentenza n. 299/2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera

## Art. 2

### *Destinatari*

1 Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'UE, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, con protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul territorio regionale. Le norme di cui alla presente legge si applicano, qualora più favorevoli, anche ai cittadini neocomunitari, per i primi 5 anni dal provvedimento di integrazione nella UE del rispettivo paese membro di provenienza. Detti destinatari sono di seguito indicati come immigrati.

2 La Regione concorre alla tutela del diritto di asilo promovendo interventi specifici per l'accoglienza, l'orientamento legale e l'inserimento socioeconomico di richiedenti asilo, rifugiati e

beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali quelle di minori, donne, vittime di tortura e di tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo.

3 Gli interventi regionali possono essere diretti, ovvero mirati al supporto di progetti territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato e/o dall'UE.

4 Gli interventi regionali sono attuati in conformità al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e nel rispetto della [legge regionale 10 luglio 2006, n.19](#) (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).

### **Art. 3**

#### ***Obiettivi e priorità***

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, la Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per la piena integrazione degli immigrati in Puglia, orientato ai seguenti obiettivi prioritari:

- a) acquisire una conoscenza strutturata dei flussi migratori che interessano il territorio regionale da Stati non appartenenti all'UE e dai paesi neocomunitari, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;
- b) accrescere l'informazione, la conoscenza e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione nei cittadini e nelle istituzioni pugliesi pubbliche e private, mediante la diffusione e lo scambio di buone pratiche e mediante iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa della provenienza geografica, delle convinzioni politiche, della fede religiosa;
- c) promuovere la conoscenza della cultura italiana, a partire dall'apprendimento linguistico, e delle culture di provenienza dei cittadini immigrati, per attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;
- d) sostenere iniziative volte a conservare i legami degli immigrati con le culture d'origine;
- e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine legislativo e istituzionale, economico, sociale e culturale, nonché le eventuali condizioni di marginalità sociale, allo scopo di garantire agli immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale, al credito bancario, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali;
- f) garantire, mediante servizi dedicati agli immigrati, adeguate forme di conoscenza e tutela dei diritti e dei doveri previsti dalle convenzioni internazionali e dall'ordinamento europeo e italiano in materia di diritti dell'uomo;
- g) contrastare i fenomeni criminosi, lo sfruttamento lavorativo e sessuale, le forme di economia sommersa che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
- h) promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio;
- i) promuovere la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori;
- j) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale elemento attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati, nonché allo sviluppo dell'associazionismo promosso da cittadini italiani e stranieri in favore dei cittadini immigrati e dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli apolidi;
- k) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;
- l) promuovere e sostenere iniziative di cooperazione internazionale, transnazionale, allo sviluppo e decentrata.

## ASSETTO ISTITUZIONALE

### Art. 4

#### *Compiti della Regione*

1. La Regione persegue l'inserimento sociale degli immigrati attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze programmatiche attribuite alle province e ai comuni ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. La Giunta regionale approva, d'intesa con gli enti locali, il piano regionale delle politiche per le migrazioni di cui all'articolo 9, quale linee guida di indirizzo regionale in materia di programmazione integrata in favore degli immigrati per l'attuazione degli interventi di cui al titolo III; (3)
3. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni (4) di cui al comma 2 indica gli interventi straordinari per la prima accoglienza rivolta ai soggetti cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.
4. Alla Giunta regionale competono, inoltre, le seguenti funzioni:
  - a) promozione di programmi in materia di protezione e inclusione sociale, nonché approvazione dei criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi, ai sensi di quanto previsto dalla [l.r. 19/2006](#) e [regolamento attuativo 18 gennaio 2007, n. 4](#);
  - b) adozione di linee guida e direttive per le aziende sanitarie locali (ASL), ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 e per una omogenea applicazione delle norme nazionali e regionali in tutti i distretti socio-sanitari;
  - c) promozione di programmi di intervento per l'alfabetizzazione e l'accesso ai servizi educativi, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'inserimento lavorativo e il sostegno ad attività autonome e imprenditoriali, per l'integrazione e la comunicazione interculturale, favorendo la piena integrazione istituzionale, programmatica, finanziaria e organizzativa per la realizzazione di questi interventi a livello regionale e locale;
  - d) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale degli immigrati o che operano a favore degli immigrati;
  - e) promozione di iniziative di sostegno alla realizzazione dei progetti di vita degli immigrati, ivi incluso il rientro volontario nei paesi d'origine.
5. La Regione istituisce, presso la Presidenza della Regione Puglia -Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all'articolo 8, in raccordo con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali e con gli altri strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro, dei fenomeni epidemiologici e dell'andamento dell'economia regionale. (5)
6. La Regione, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui al comma 5, adempie ai seguenti compiti:
  - a) predisporre un rapporto triennale sulla presenza degli immigrati, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;
  - b) raccogliere ed elaborare, in raccordo con i nodi provinciali e territoriali dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 14 della [l.r. 19/2006](#), dati e informazioni utili all'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo all'analisi dei bisogni e valutazione delle politiche regionali e locali per l'integrazione sociale degli immigrati;
  - c) svolgere attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali, gli enti locali e i consigli territoriali per l'immigrazione, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, con riferimento al triennio successivo, anche per definire il rapporto previsto all'articolo 21, comma 4 ter, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come inserito dall'articolo 17, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189;
  - d) esprimere pareri in ordine alla dislocazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di nuova istituzione. (6)

7. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente.

(3) Comma sostituito dalla [l.r. 51/2018](#), art. 1, comma 1, lett. a).

(4) Parole sostituite dalla [l.r. 51/2018](#), art. 1, comma 1, lett. b).

(5) Comma sostituito dalla [l.r. 51/2018](#), art. 1, comma 1, lett. c).

(6) Lettera già sostituita dalla [l.r. 51/2018](#), art. 1, comma 1, lett. d), è stata nuovamente sostituita dalla [l.r. 67/2018](#), art. 82, comma 1.

## **Art. 5** ***Compiti delle province***

1. Le province, ai fini dell'inserimento sociale degli immigrati, svolgono le seguenti funzioni:
  - a) partecipare alla definizione e attuazione dei piani di zona previsti dalla [l.r. 19/2006](#) in materia di interventi sociali rivolti ai cittadini stranieri immigrati, con compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto ai comuni per la definizione di specifici interventi sovraambito di valenza provinciale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;
  - b) favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte degli immigrati;
  - c) monitoraggio rispetto allo svolgimento delle attività di formazione professionale e per l'inserimento lavorativo, con specifico riferimento alla effettività delle opportunità di accesso e di integrazione degli immigrati;
  - d) concorrere al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, comma 5, anche valorizzando le esperienze consolidate nei contesti provinciali di riferimento;
  - e) esercitare ogni altra funzione a esse attribuita dalla presente legge.

## **Art. 6** ***Compiti dei comuni***

1. I comuni, ai fini dell'inserimento sociale degli immigrati, attuano, in forma singola o associata, secondo quanto previsto dalla [l.r. 19/2006](#) e disposizioni attuative, le seguenti funzioni:
  - a) concorrere alla definizione del piano sociale di zona e del correlato piano di investimenti per l'infrastrutturazione sociale del territorio, nei limiti delle opportunità di finanziamento a valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dalla normativa regionale in materia di accoglienza abitativa, di accesso alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari e di pronto intervento in situazioni di difficoltà;
  - b) favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte degli immigrati, secondo quanto disciplinato nei rispettivi statuti comunali e in coerenza con la normativa nazionale vigente;
  - c) programmare e realizzare i progetti d'integrazione sociale degli immigrati, in attuazione delle linee guida di indirizzo regionale di cui all'articolo 4;



d) concorrere alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali e nei limiti delle risorse disponibili nella programmazione sociale del comune per l'area delle politiche per l'immigrazione. Il concorso è garantito dal comune di residenza oppure, in ragione dell'assenza di tale condizione, dal comune ove è avvenuto il decesso.

2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, compete ai comuni l'esercizio di ogni ulteriore funzione concernente l'integrazione sociale degli immigrati.

### **Art. 7**

#### ***Consulta regionale per l'integrazione degli immigrati***

1 È istituita la Consulta regionale per l'integrazione degli immigrati, di seguito denominata Consulta.  
2 La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale degli immigrati, anche in raccordo con i consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3 del t.u. emanato con d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della l. 189/2002. In particolare:

- a) formula proposte propedeutiche alla formazione della programmazione regionale e dei provvedimenti di legge regionali in favore degli immigrati, con specifico riferimento alle linee guida di indirizzo regionale di cui all'articolo 4, ed esprime pareri facoltativi (7) su tutti gli atti di programmazione che incidano sulla qualità della vita e sulle condizioni di integrazione degli immigrati;
- b) esprime pareri e proposte di intervento sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione;
- c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella regione, anche tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi;
- d) collabora con l'Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;
- e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso il Settore politiche migratorie, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente;
- b) il Dirigente del Settore politiche migratorie o suo delegato;
- c) diciotto rappresentanti degli immigrati, che siano rappresentativi di tutti i territori provinciali e delle principali comunità sulla base della popolazione immigrata residente, e designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte nel registro regionale delle associazioni degli immigrati di cui all'articolo 22;
- d) tre rappresentanti designati dal Forum regionale del terzo settore tra le associazioni e gli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale iscritti nei relativi registri regionali;
- e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
- f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
- g) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- h) un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), un rappresentante delle province, designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), un rappresentante delle comunità montane, designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM);



- i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
- j) un rappresentante della Direzione regionale del Ministero del lavoro;
- k) un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria regionale e un rappresentante del Centro per la giustizia minorile;
- l) un rappresentante designato dai presidenti dei tribunali per i minorenni operanti sul territorio regionale;
- m) un rappresentante dell'Assessorato regionale politiche della salute;
- n) un rappresentante dell'Assessorato regionale al diritto allo studio;
- o) un rappresentante dell'Assessorato regionale lavoro, cooperazione e formazione professionale;
- p) un rappresentante per ciascuna delle università pubbliche pugliesi.

4. Per tutti i componenti della Consulta, indicati al comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) m), n), o) e p), può essere designato un supplente, che interviene nelle riunioni della Consulta in sostituzione del membro effettivo.

5. La Consulta elegge un vice presidente tra i componenti previsti al comma 3, lettera c).

6. Il Presidente può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti, i rappresentanti degli Uffici regionali di cui agli articoli 30, come modificato dall'articolo [3](#), comma 25, della [legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40](#), e [31](#) della [l.r. 19/2006](#), nonché rappresentanti delle prefetture - UTG.

7. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla data di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti ed è articolata in sottocommissioni per aree tematiche.

8. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. La partecipazione alle riunioni non è a titolo oneroso. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori, è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

10. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Dirigente del Settore politiche migratorie.

11. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, la Consulta adotta un regolamento interno per definire il proprio funzionamento.

(7) Parola sostituita dalla [l.r. 51/2018](#), art. [2](#), comma 1, lett. a).

## Art. 8

### *Osservatorio regionale sull'immigrazione e diritto d'asilo*

1. È istituito, in seno alla Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale della Presidenza della Regione Puglia, l'Osservatorio sull'immigrazione e il diritto d'asilo, di seguito denominato Osservatorio, avente quali obiettivi il monitoraggio, la rilevazione e l'analisi dei flussi migratori, dei bisogni degli immigrati, delle condizioni di vita e di lavoro, delle situazioni di discriminazione e di razzismo, anche rispetto alla prospettiva di genere e la verifica dell'impatto dell'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, promuovendo a tal fine ogni utile collaborazione interistituzionale. (8)

2. L'Osservatorio sull'immigrazione opera in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo [14](#) della [l.r. 19/2006](#) e si avvale, per il pieno funzionamento, dei suoi nodi provinciali e locali.

3. Nell'ambito dell'Osservatorio sono attivati e gestiti i flussi informativi relativi alla domanda e all'offerta di servizi sociali e socio-sanitari per gli immigrati, quale parte integrante del sistema informativo sociale regionale di cui all'articolo [13](#) della [l.r. 19/2006](#).

4. La Regione si avvale dell'Osservatorio nell'esercizio dell'attività consultiva in ordine alla dislocazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di nuova istituzione (9)

5. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, la Regione è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.

6. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì all'Osservatorio i settori e le strutture regionali per quanto attiene gli interventi di competenza in materia di immigrazione.

7. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono oggetto di un rapporto periodico pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia diffuso anche con strumenti telematici, e concorrono alla stesura del rapporto triennale di cui al comma 6 dell'articolo 4.

8. Per il funzionamento dell'Osservatorio, la Regione utilizza le risorse all'uopo destinate dal Governo nazionale o da altri programmi comunitari e nazionali. La Giunta regionale individua, inoltre, una quota di risorse a valere sullo stanziamento annualmente assegnato per il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali, a valere sul fondo nazionale delle politiche sociali e sul fondo globale socio-assistenziale.

9. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione: l'assetto organizzativo dell'Osservatorio regionale per l'immigrazione, nonché le modalità di integrazione con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali, di cui costituisce una area tematica dedicata, e con l'Osservatorio epidemiologico regionale; la sede operativa; gli strumenti per il funzionamento; la dotazione organica e logistica a esso assegnata; le modalità di raccordo con le articolazioni provinciali e locali dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali.

(8) Comma sostituito dalla [l.r. 51/2018](#), art. 3, comma 1, lett. a).

(9) Comma sostituito dalla [l.r. 51/2018](#), art. 3, comma 1, lett. b), è stato nuovamente sostituito dalla [l.r. 67/2018](#), art. 82, comma 1.

### TITOLO III LE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI

#### Art. 9

#### *Piano regionale per l'immigrazione*

1. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale dei migranti nei settori oggetto della presente legge. (10)

2. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di politiche per le migrazioni, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente, ove necessario. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni è redatto attraverso un percorso di partecipazione che coinvolge la cittadinanza, i sindaci e gli amministratori locali, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le associazioni e gli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni è approvato previa intesa con l'ANCI e previo parere della commissione consiliare regionale competente per materia. Una volta approvato, il piano regionale delle politiche per le migrazioni deve essere inviato alle istituzioni di livello regionale e nazionale competenti per materia. (11)

3. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni (12) orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali. Il piano individua, ove possibile, le quote di risorse comunitarie, nazionali e regionali vincolate per specifiche politiche di settore, da destinare a interventi mirati in favore degli immigrati.

4. Partecipano all'attuazione del piano regionale delle politiche per le migrazioni (13) gli enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale (SSR), le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. All'attuazione del piano regionale contribuiscono altresì associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, enti della cooperazione sociale e organizzazioni non governative (ONG), imprese sociali, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti nei registri regionali, ove previsti.

(10) Comma sostituito dalla [l.r. 51/2018](#), art. 4, comma 1, lett. a).

(11) Comma sostituito dalla [l.r. 51/2018](#), art. 4, comma 1, lett. b).

(12) Parole introdotte dalla [l.r. 51/2018](#), art. 4, comma 1, lett. c).

(13) Parole introdotte dalla [l.r. 51/2018](#), art. 4, comma 1, lett. d).

## **Art. 10** ***Assistenza sanitaria***

1. La Regione promuove le azioni necessarie per garantire l'accesso e la fruizione dei servizi sanitari da parte di tutti gli immigrati presenti sul territorio regionale.

2. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che hanno l'obbligo di iscrizione al SSR, godono di parità di trattamento e piena uguaglianza rispetto ai cittadini italiani. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Ai minori figli di stranieri iscritti al SSR l'iscrizione è assicurata fin dalla nascita. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e ai loro familiari che hanno l'obbligo di iscrizione al SSR è assicurata l'iscrizione a tempo indeterminato; l'iscrizione cessa soltanto a seguito di mancato rinnovo, revoca, annullamento del permesso di soggiorno, ovvero espulsione, comunicati alla ASL a cura della questura, fatta salva l'esibizione della documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

3. Gli stranieri regolarmente soggiornanti non rientranti tra le categorie degli obbligatoriamente iscritti al SSR sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante la stipula di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale o mediante l'iscrizione volontaria al SSR.

4. I cittadini stranieri detenuti, compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative alla pena detentiva, in possesso o meno del permesso di soggiorno, sono obbligatoriamente iscritti al SSR, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

5. Ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, a norma dell'articolo 1, comma 6, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998 e recante norme di attuazione del medesimo t.u., coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, la Regione, con la presente legge, individua le modalità per garantire l'accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno:

- a) le ASL pugliesi devono garantire l'accesso ai servizi sanitari per l'erogazione delle cure essenziali e continuative per malattia e infortunio con estensione di programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva attraverso la rete regionale degli ambulatori di medicina generale e pediatria di libera scelta;
- b) l'erogazione dell'assistenza farmaceutica avviene, dietro prescrizione su ricettario regionale, da parte delle farmacie convenzionate;
- c) gli STP scelgono il medico di fiducia, o il pediatra di libera scelta per i minori, presso il distretto sociosanitario, il quale provvede alla registrazione nel sistema informativo nonché al rilascio del relativo codice STP per sei mesi, rinnovabile. Per i giorni prefestivi, festivi, nelle ore diurne e notturne le prestazioni sanitarie non differibili sono garantite dalle sedi di continuità assistenziale;
- d) il codice STP spetta a tutti i minori presenti e accompagnati da stranieri adulti temporaneamente presenti;
- e) gli STP possono rivolgersi sia alla rete dei consultori familiari che a quella degli ambulatori pubblici territoriali e ospedalieri per usufruire di:
  - 1) visite ginecologiche, prestazioni a tutela della gravidanza e della maternità, prevenzione e cura delle malattie sessualmente trasmissibili;
  - 2) screening, contraccezione, tutela della maternità e della paternità responsabile e assistenza per le procedure relative all'interruzione volontaria della gravidanza;
  - 3) prestazioni dei centri vaccinali della ASL per le vaccinazioni consigliate dal servizio sanitario nazionale;
  - 4) prestazioni specifiche erogate dalle strutture del SSR quali servizi per la tossicodipendenza (Ser.T.) e centri di salute mentale, cui hanno accesso diretto;

- 5) riabilitazione post infortunistica, nonché la riabilitazione intensiva ed estensiva legata alla patologia invalidante;
- 6) tutte le prestazioni urgenti relative a: pronto soccorso, ricoveri ordinari, in regime di day hospital e day surgery, dialisi.

5. Ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, essenziali e continuative attraverso l'attribuzione del codice ENI (europeo non in regola). Le modalità per l'attribuzione del codice ENI e per l'accesso alle prestazioni, sono le medesime innanzi individuate per gli STP.

6. La Giunta regionale definisce, con proprie direttive, modalità, competenze e procedure uniformi sull'intero territorio regionale, volte ad assicurare l'effettività dell'accesso e della fruibilità dei servizi sanitari, inclusi programmi di offerta attiva degli stessi servizi sul territorio.

7. Le ASL pugliesi, nel cui territorio di competenza si registra una forte presenza, anche a carattere stagionale, di STP ed ENI, possono attivare un ambulatorio di medicina dedicato, ubicandolo in modo da favorirne l'accesso.

8. La Regione promuove la presenza di mediatori linguistico-culturali nelle strutture sanitarie che registrano un maggiore accesso di stranieri, in particolare nelle sedi dei distretti, negli ospedali, nei consultori familiari e negli ambulatori di cui al comma 8. I servizi di mediazione linguistico-culturale sono attivati anche attraverso le programmazioni annuali di ambito concertate con le ASL e gli enti locali, ai sensi della [l.r. 19/2006](#).

9. La Regione, in collaborazione con le ASL e gli enti locali, nell'ambito delle programmazioni concertate ai sensi della [l.r. 19/2006](#), promuove interventi informativi rivolti agli stranieri finalizzati a facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e la loro fruizione, in favore di un'offerta attiva dei servizi.

10. La Regione promuove programmi di formazione, estesi al personale sociosanitario e amministrativo delle ASL, sull'assistenza sanitaria con approccio interculturale agli utenti stranieri.

11. Ai sensi dell'articolo 36 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998 e del reg. emanato con d.p.r. 394/1999, la Regione finanzia e coordina gli enti del SSR autorizzati all'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri, con particolare riguardo ai minori, provenienti da paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria.

## **Art. 11**

### ***Istruzione e formazione***

1 Sono garantiti ai minori stranieri in età dell'obbligo scolastico presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi scolastici, ivi inclusi gli interventi in materia di diritto allo studio.

2 Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative, nonché al contrasto dell'abbandono e della dispersione scolastica.

3 La Regione concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:

- a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
- b) l'attività di mediazione linguistica e culturale;
- c) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale e di integrazione reciproca che coinvolgano gli operatori scolastici, le famiglie immigrate e le famiglie autoctone;
- d) la partecipazione dei genitori dei minori stranieri alla vita scolastica;
- e) la costruzione di reti di scuole che promuovano la reciproca integrazione culturale formativa;
- f) la creazione e l'ampliamento di biblioteche interculturali, comprendenti testi plurilingue.

4. La Regione concorre a favorire, mediante incentivi, interventi di formazione riguardanti l'educazione interculturale di dirigenti, docenti, educatori, operatori sociali e personale non docente, nonché

percorsi di formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua.

5. La Regione concorre a promuovere interventi di formazione degli adulti volti a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei paesi di provenienza.

6. La Regione concorre a promuovere, nell'ambito degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, programmi di sostegno e tutoraggio rivolti a studenti e ricercatori stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca regionali

7. La Regione concorre al consolidamento di competenze attinenti alla mediazione linguistico-culturale e socioculturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione professionale, finalizzate all'individuazione e valorizzazione di una specifica professionalità, così come definito con apposito regolamento da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 12**

### ***Integrazione culturale***

1. La Regione promuove lo sviluppo di relazioni interculturali tra cittadini stranieri e italiani supportando enti locali ed enti di tutela nei seguenti interventi:

- a) iniziative di informazione pubblica e sensibilizzazione sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e un migliore sviluppo delle relazioni interculturali, del dialogo interreligioso e della inclusione sociale dei cittadini stranieri;
- b) iniziative di supporto alle comunità di immigrati, finalizzate al mantenimento della lingua e della cultura di origine;
- c) servizi di mediazione linguistico-culturale che offrano figure professionali di mediazione e di accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri, al fine di: facilitare i rapporti con le istituzioni pubbliche e private; facilitare la convivenza tra cittadini stranieri e comunità locali e tra le diverse comunità di provenienza; facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, della formazione, dell'inserimento lavorativo, della sanità e della giustizia, secondo quanto definito dall'articolo 42 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato dall'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 113/1999, e dalle direttive regionali in materia di modalità di impiego nella rete dei servizi;
- d) la realizzazione e il consolidamento di centri interculturali finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra persone di diversa provenienza, nonché l'elaborazione e l'attuazione di iniziative per promuovere l'integrazione culturale e sociale.

## **Art. 13**

### ***Formazione professionale***

1. Gli immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini.

2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua a favore dei cittadini stranieri, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro, attuate dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con gli enti locali, le associazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro, le associazioni e gli enti di tutela.

3. La Regione favorisce attività di formazione mirate alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro, di assistenza sanitaria e di esigibilità dei diritti, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali, organizzazioni dei datori di lavoro ed enti bilaterali, anche con il supporto di specifici interventi di mediazione interculturale.

## **Art. 14**

### ***Inserimento lavorativo***



1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce l'inserimento lavorativo stabile degli immigrati regolarmente soggiornanti in forma di lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.
2. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali e con le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, con gli enti di patronato e con gli enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori.
3. La Giunta regionale, al fine di fissare i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, svolge attività costante di monitoraggio e controllo sui flussi di ingresso di lavoratori stranieri, anche stagionali, nel territorio regionale, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 8, sentite le autorità competenti e i soggetti di cui al comma 2.
4. Al fine di assicurare un'ordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, la Regione, d'intesa con la provincia interessata, promuove convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, previa informazione dei servizi ispettivi del lavoro, dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della locale questura e dello sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura -UTG, finalizzate a:
  - a) osservare l'andamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera stagionale per aree e settori di attività economica;
  - b) assicurare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche facilitando le procedure per la sottoscrizione dei contratti di lavoro e l'adempimento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali;
  - c) favorire il reperimento degli alloggi necessari a ospitare i lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona, singoli o collettivi;
  - d) favorire un effettivo controllo della regolarità dei rapporti di lavoro in atto;
  - e) facilitare l'accesso dei lavoratori stranieri stagionali, anche attraverso l'informazione sui loro diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre sistemazioni alloggiative idonee e dignitose, nonché a tutte le prestazioni concernenti i diritti sociali.

#### Art. 15

##### *Politiche di inclusione sociale*

- 1 La Regione si impegna a riservare, all'interno del piano regionale delle politiche sociali, specifica attenzione alle condizioni di vita e alle opportunità di integrazione e di inclusione sociale per gli immigrati, in particolare minori, donne, disabili, immigrati detenuti e in regime di misura alternativa alla detenzione, vittime di sfruttamento lavorativo o sessuale e richiedenti asilo.
- 2 A tal fine, la Regione promuove, tramite le linee guida di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 2, la presenza nelle programmazioni sociali di zona di linee di intervento specificamente rivolte al perseguimento degli obiettivi di integrazione di cui all'articolo 2 e definisce, in ogni piano regionale delle politiche sociali, la quota minima di riferimento delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) che finanziano i piani sociali di zona da destinare alle suddette linee di intervento. La Regione individua, inoltre, eventuali risorse aggiuntive, a valere su finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, per il sostegno a iniziative innovative e sperimentali per l'inclusione sociale, per il riconoscimento delle pari opportunità per tutti, per la finalità rieducativa e di reinserimento sociale a conclusione della pena, per l'integrazione scolastica dei minori immigrati, per il contrasto alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e/o lavorativo.
3. D'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, la Regione programma interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonché ai permessi premio ex articolo 30 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), come inserito dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 e da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 27, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94.

#### Art. 16

##### *Centri di accoglienza sociale*

1. La Regione promuove politiche di accoglienza sociale a favore degli immigrati in condizione di fragilità, ivi inclusi i richiedenti asilo, come parte integrante delle sue politiche di inclusione, attraverso le seguenti forme di intervento:

- a) centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della l. 189/2002, e degli articoli [34](#), comma 4, lettere e) ed h), e [37](#) e [38](#) della [l.r. 19/2006](#), così come disciplinati dal relativo [regol. reg. 4/2007](#);
- b) alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998 e degli articoli 76 e 77 del [regol. reg. 4/2007](#);
- c) interventi di cui all'articolo 17.

## **Art. 17** **Politiche abitative**

1. Gli immigrati regolarmente soggiornanti nella regione hanno diritto ad accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con i cittadini italiani. La lettera a) del comma 1 dell'articolo [2](#) della [legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54](#) (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:

*“a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189;”.* (14)

2. La Regione, nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana, promuove interventi volti a prevenire e rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa, a realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio e integrati con le reti dei servizi e degli interventi sociali, con particolare riferimento alle aree urbane a maggiore tensione abitativa, e la dotazione di aree attrezzate a servizi per favorire l'aggregazione sociale.

3. La Regione favorisce l'acquisizione della prima casa in proprietà e l'accesso alle locazioni a uso abitativo per i cittadini stranieri a parità di condizioni con gli altri cittadini, in conformità all'articolo 40 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998.

4. La Regione, attraverso la concessione di contributi agli enti locali, promuove:

- a) l'attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa;
- b) l'utilizzo e il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;
- c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione e al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di residenza, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.

(14) Lettera abrogata dalla l.r. 10/2014, art.44, lettera e). ndr: l'abrogazione è da intendere dell'intero il secondo periodo del comma 1 del presente articolo

## **Art. 18** **Accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, consulenza legale e integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.

2. Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'UE.

3 L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, anche integrativi, ai comuni a sostegno degli interventi di cui al comma 2.

#### **Art. 19**

##### ***Misure per le vittime di tratta, violenza e schiavitù***

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali degli immigrati presenti sul territorio regionale assoggettati a forme di schiavitù o vittime di tratta o di violenza, la Regione pone in atto misure a loro favore, mediante azioni coordinate con gli enti locali, le associazioni del terzo settore e della cooperazione internazionale.

2. La Regione e gli enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dagli articoli [34](#), [45](#) e [46](#) della [l.r. 19/2006](#) e relativo [regol. reg. 4/2007](#), la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale, rivolti alle vittime di violenza, di tratta o di sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del piano regionale di cui all'articolo 9, approva i criteri e le modalità di finanziamento, nonché gli indirizzi per i soggetti attuatori.

#### **Art. 20**

##### ***Misure contro la discriminazione***

1. La Regione, anche mediante le attività dell'Osservatorio, promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato dall'articolo 6, comma 4, del d.l. 300/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. 17/2007, e all'articolo 13 della l. 228/2003.

2. La Regione e gli enti locali, anche mediante l'Ufficio della difesa civica di cui all'articolo [50](#), comma 2, lettera a), dello [Statuto](#) regionale, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra immigrati e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, all'uniformità e alla comprensione delle procedure.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALIE TRANSITORIE**

#### **Art. 21**

##### ***Conferenza regionale sull'immigrazione***

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo modalità di volta in volta da essa determinate.

#### **Art. 22**

##### ***Registro delle associazioni degli immigrati***

1. E' istituito con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro regionale delle associazioni, delle comunità e delle organizzazioni di immigrati, in cui confluiscono tutte le associazioni degli immigrati e le associazioni diverse che operano prevalentemente, rispetto ai fini statutari e all'attività prevalente, per la tutela dei diritti degli immigrati, per il riconoscimento e la promozione delle pari opportunità degli stessi, per l'integrazione sociale, culturale ed economica, per la rappresentanza delle comunità.

2. Al fine di incentivare la formazione e l'aggregazione delle associazioni degli immigrati, la Giunta regionale definisce nel piano di cui all'articolo 9 misure specifiche a sostegno dell'associazionismo.



Articolo 23  
*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si dà copertura nel bilancio regionale – UPB 5.2.1. “Programmazione sociale e integrazione” - con le seguenti risorse:
  - a) capitolo 941035 - Spesa per il funzionamento della Consulta per l’immigrazione di cui all’articolo 7 della l.r. n. del (Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia);
  - b) capitolo 941040 – Interventi a sostegno dell’immigrazione;
  - c) capitolo 941045 – Spese per la realizzazione del programma di interventi finalizzati all’implementazione dell’Osservatorio sui movimenti migratori;
  - d) capitolo 941050 – Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana;
  - e) capitolo 785080 – Interventi per l’integrazione socio-culturale degli immigrati;
  - f) capitolo 785090 – Fondo nazionale immigrazione 2007 – Spesa per la realizzazione del progetto Puglia aperta e solidale. Diritto alla casa, diritto alla cittadinanza.
2. Con riferimento al capitolo 785090 - Fondo nazionale immigrazione 2007, esso è costituito e alimentato dai trasferimenti annuali del Governo nazionale a seguito di riparto delle risorse del fondo così come istituito con legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).
3. Con riferimento agli interventi e servizi, anche di natura sperimentale, di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge, gli oneri derivanti dalla realizzazione trovano copertura entro i limiti delle risorse assegnate al piano regionale delle politiche sociali di cui alla [l.r. 19/2006](#), nonché delle risorse a questi fini destinate nell’ambito dei fondi strutturali UE assegnati agli obiettivi di inclusione sociale nei programmi operativi vigenti.
4. Dalla presente legge non devono derivare maggiori oneri, rispetto all’esercizio finanziario precedente, a carico del bilancio autonomo regionale per l’esercizio finanziario 2009 e successivi e, per tutte le spese connesse ai servizi e agli interventi anche di natura sperimentale, le stesse devono essere subordinate all’effettiva assegnazione di risorse statali e/o comunitarie.

Art. 24  
*Abrogazioni e disposizioni transitorie*

1. E’ abrogata la [legge regionale 15 dicembre 2000, n.26](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria).
2. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 19/2006 è sostituita dalla seguente:

*“c) l’accesso ai servizi offerti sul territorio, culturali, di trasporto, amministrativi, sociali e sanitari, mediante l’attivazione di specifiche campagne di informazione e interventi di mediazione culturale, consulenza legale, orientamento e formazione;”.*
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, e nelle more dell’approvazione del piano regionale per l’immigrazione, approva linee guida di indirizzo per la programmazione di politiche integrate in favore degli immigrati al fine di raccordare la programmazione delle politiche settoriali che incidono direttamente e indirettamente sulla qualità della vita e sulle opportunità di integrazione degli immigrati in Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della [L.R. 12/05/2004, n° 7](#) “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 04 dicembre 2009*





# CORTE COSTITUZIONALE

La Costituzione  
della  
Repubblica Ita  
Corte dei diritti fondamentali dell  
Corte dei valori, della cittadinanza  
I Presidenti della Re  
L'Isola natio

Sentenza **328/2006**

Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

Presidente **BILE** - Redattore **TESAURO**

Udienza Pubblica del **04/07/2006** Decisione del **09/10/2006**

Deposito del **13/10/2006** Pubblicazione in G. U. **18/10/2006**

Norme impugnate: Decreto Ministro della Salute 31/05/2004.

Massime: **30686 30687**

Atti decisi: **confl. enti 16/2004**

## Massima n. 30686

### Titolo

SENT. 328/06 A. FORMAZIONE PROFESSIONALE - ORGANIZZAZIONE SANITARIA - DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE CONCERNENTE I REQUISITI RICHIESTI ALLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE E ALLE ASSOCIAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER POTER SVOLGERE ATTIVITÀ FORMATIVA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI «EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA» (ECM) ED ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE NEI CONFRONTI DEI DIVERSI ORGANI ED ORGANISMI CHE OPERANO NEI VARI SETTORI DI ATTIVITÀ SANITARIE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO IN QUANTO VOLTO AD IMPUGNARE UNA NORMA PRIMARIA ATTRIBUTIVA DELLA COMPETENZA IN CONTESTAZIONE ALLO STATO ED A CENSURARE IL MODO DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE STATALE - DENUNCIA DEL DECRETO IN QUANTO ADOTTATO IN CARENZA DI POTERE - DEDUZIONE DELLA LESIVITÀ DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE ADOTTATA CON IL DECRETO - REIEZIONE DELLE ECCEZIONI.

### Testo

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti promosso dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004, vanno rigettate sia l'eccezione di inammissibilità per ritenuta impugnazione, da parte della ricorrente, di una norma primaria attributiva della competenza in contestazione allo Stato, e cioè l'art. 16-ter del d.lgs. n. 502/1992, cui il decreto impugnato ha dato applicazione, sia l'eccezione di inammissibilità per ritenuta censura di un vizio denunciabile innanzi al giudice amministrativo. Invero, la ricorrente denuncia l'illegittimità del decreto impugnato proprio in ragione del fatto che esso sarebbe stato adottato in carenza di potere, deducendo che il predetto art. 16-ter non costituisce idoneo fondamento legislativo del medesimo, e sostenendo la lesività della disciplina regolamentare in quanto priva di base legislativa.

- In senso analogo, v. citata sentenza n. 266/2001.

## **Atti oggetto del giudizio**

decreto del Ministro della salute 31/05/2004

## **Parametri costituzionali**

Costituzione art. 117 co. 3

Costituzione art. 117 co. 4

Costituzione art. 117 co. 6

Costituzione art. 118

statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 numero 1

statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 numero 29

statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 numero 10

statuto regione Trentino Alto Adige art. 16

legge costituzionale 19/10/2001 n. 3 art. 10

## **Altri parametri e norme interposte**

decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975 n. 474

decreto del Presidente della Repubblica 26/01/1980 n. 197

decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973 n. 689

decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2

decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4

decreto legislativo 28/08/1997 n. 281 art. 2 co. 3

decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 art. 16 ter

decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 art. 19

## **Massima n. 30687**

### ***Titolo***

SENT. 328/06 B. FORMAZIONE PROFESSIONALE - ORGANIZZAZIONE SANITARIA - DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE CONCERNENTE I REQUISITI RICHIESTI ALLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE E ALLE ASSOCIAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER POTER SVOLGERE ATTIVITÀ FORMATIVA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA

DI «EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA» (ECM) ED ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE NEI CONFRONTI DEI DIVERSI ORGANI ED ORGANISMI CHE OPERANO NEI VARI SETTORI DI ATTIVITÀ SANITARIE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - INIDONEITÀ DELLA NORMA RICHIAMATA (ART. 16-TER DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992) A COSTITUIRE BASE LEGISLATIVA DEL POTERE ESERCITATO CON IL DECRETO IMPUGNATO - APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 117 E 118 COST., 'EX' ART. 10 LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001 - INCIDENZA DI ATTO REGOLAMENTARE SU MATERIE DI COMPETENZA LEGISLATIVA, RESIDUALE O CONCORRENTE, DELLA PROVINCIA AUTONOMA - INSUSSISTENZA DELL'ESIGENZA DI ESERCIZIO UNITARIO DELLA FUNZIONE E INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DELLA POTESTÀ IN CONTESTAZIONE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.

### *Testo*

Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero della salute, il cui decreto 31 maggio 2004 va conseguentemente annullato, stabilire, con norme regolamentari, i requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che intendano svolgere le attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità ed attribuire i poteri amministrativi di verifica dei predetti requisiti, di riconoscimento e di revoca ad un organo statale. L'art. 16-ter del d.lgs. n. 502/1992 non costituisce idonea base legislativa del potere esercitato dal Ministro della salute con il decreto impugnato: infatti, sotto il profilo soggettivo, detta norma costituisce fondamento non di un potere ministeriale, ma di un potere attribuito ad una apposita commissione, la Commissione nazionale per la formazione continua; sotto il profilo oggettivo, il potere in essa previsto consiste nella definizione dei requisiti, e nella verifica della loro sussistenza, «per l'accreditamento» delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative, riconducibili alla c.d. formazione continua, e dunque non coincide con quello esercitato con il decreto ministeriale impugnato, diretto a definire i requisiti, e verificarne la sussistenza, «per il riconoscimento» di detti soggetti. L'atto impugnato, oltre ad essere privo di idonea base legislativa, incide altresì su sfere di competenza provinciale: infatti, il suo oggetto è riconducibile per taluni aspetti alla materia "formazione professionale", rientrando nella competenza residuale delle Regioni, e per altri aspetti alla materia sanità, con profili che attengono, in particolare, all'organizzazione sanitaria, che è materia ripartita fra quella di competenza regionale concorrente della "tutela della salute" e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare «una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale». Sicché, il decreto impugnato, dettando norme regolamentari che si pongono all'incrocio delle suddette materie di competenza residuale e concorrente della Provincia, per un verso, vulnera le rispettive sfere di competenza provinciale, definite in particolare dall'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione e, per altro verso, contrasta con l'art. 118 della Costituzione, poiché, indipendentemente dalla valutazione in ordine alla idoneità del decreto a determinare l'"attrazione in sussidiarietà" della funzione, non è in alcun modo dimostrata la necessità dell'esercizio unitario della medesima e non è stato rispettato il principio della leale collaborazione.

- Sull'aggiornamento professionale dei medici e degli esponenti delle professioni sanitarie che attiene alla formazione sul lavoro, v. citate sentenze n. 406/2001, n. 354/1994 e n. 316/1993.

- Sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, v. citate sentenze n. 285, n. 120/2005 e n. 423/2004.

- Sui limiti posti dal primo comma dell'art. 117 della Costituzione alla materia "formazione professionale", v. citata sentenza n. 274/2003.

- In tema "tutela della salute", v. citate sentenze n. 181/2006 e n. 270/2005.

- In tema di organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare «una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale», v. citata sentenza n. 510/2002.

- Sul principio di leale collaborazione, v. citate sentenze n. 270 e n. 242/2005.

### **Atti oggetto del giudizio**

decreto del Ministro della salute 31/05/2004

### **Parametri costituzionali**

Costituzione art. 117 co. 3

Costituzione art. 117 co. 4

Costituzione art. 117 co. 6

Costituzione art. 118

statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 numero 1

statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 numero 29

statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 numero 10

statuto regione Trentino Alto Adige art. 16

legge costituzionale 19/10/2001 n. 3 art. 10

### **Pronuncia**

## **SENTENZA N. 328 ANNO 2006**

### **LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004 avente ad oggetto “Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 31 agosto 2004, depositato in cancelleria il 2 settembre 2004 ed iscritto al n. 16 del registro conflitti 2004.

*Visto* l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

*udito* nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

*uditi* l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. – La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 31 agosto 2004 e depositato il successivo 2 settembre 2004, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato riguardo al decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004, recante “Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004, in riferimento agli articoli 8, numero 1) e numero 29), 9 numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme d'attuazione, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), agli artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 19 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché ai principi di leale collaborazione e di certezza normativa.

2. – La Provincia premette di essere titolare di competenza legislativa concorrente in materia di sanità e di competenza legislativa primaria in materia di «formazione professionale» e di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», in virtù degli artt. 9 numero 10) ed 8, numero 29) e numero 1), dello statuto speciale. Tuttavia, l'art. 117 della Costituzione avrebbe attribuito alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia, essendo la materia dell'organizzazione sanitaria configurabile quale materia di competenza residuale ed essendo venuti meno i limiti delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell'interesse nazionale: pertanto, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la ricorrente sostiene che, nelle materie predette, occorra fare riferimento, anche per la Provincia autonoma, al titolo V della Costituzione.

Secondo la ricorrente, l'atto impugnato – il quale stabilisce i requisiti essenziali che le società scientifiche devono possedere per svolgere le attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità (con particolare riferimento all'attività formativa nell'ambito del programma ECM ed all'attività di collaborazione nei confronti degli organi centrali e regionali e delle istituzioni e degli organismi che operano nei vari settori di attività sanitarie) – violerebbe le competenze costituzionali della Provincia autonoma di Trento in materia di “formazione professionale”, di “ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto” e di “tutela della salute”.

Ad avviso della Provincia il d.m. 31 maggio 2004 sarebbe illegittimo sotto svariati profili.

Il decreto sarebbe stato adottato in carenza di potere, non potendo l'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), richiamato nella premessa dell'atto impugnato, costituirne idonea base legislativa. Questa norma, infatti, attribuisce alla Commissione nazionale per la formazione continua il compito di definire «i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative» e di procedere «alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi» (art. 16-*ter*, comma 2, ultima frase). L'atto impugnato, invece, istituisce un potere, quello di fissare i requisiti e di effettuare il “riconoscimento”, che si differenzerebbe, per soggetto e per oggetto, da quello esercitato in base all'art.16-*ter* del d.lgs. n. 502 del 1992, essendo attribuito al Ministro della salute e non alla Commissione nazionale per la formazione continua e riguardando non solo le attività formative ma anche la collaborazione con le istituzioni sanitarie (art. 1, comma 1, e art. 5, comma 2).

Secondo la ricorrente, qualora si ritenesse che l'oggetto dell'art. 16-*ter* cit. corrisponda all'oggetto del d.m. 31 maggio 2004, questo sarebbe comunque illegittimo in quanto privo di fondamento legislativo. Detta norma non sarebbe, infatti, applicabile alla Provincia autonoma di Trento, in quanto non richiamata dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 fra quelle che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. In ogni caso, se la norma fosse ritenuta applicabile, non potrebbe più costituire idonea base normativa del potere esercitato dal Ministro, essendo detto potere regolamentare venuto meno a seguito della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ad avviso della ricorrente, l'atto violerebbe inoltre l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in virtù del quale lo Stato può soltanto far sorgere, eventualmente, nelle materie di competenza provinciale, un obbligo di adeguamento: nella specie, la materia è stata disciplinata con norme direttamente applicabili nella Provincia, di rango regolamentare, in contrasto, quindi, anche con l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, evocabile qualora si ritenesse che le competenze provinciali in materia di formazione e di organizzazione sanitaria debbano essere ricondotte a tale parametro costituzionale. La Provincia osserva, inoltre, che, nel caso in cui si ritenesse inapplicabile il decreto, la sola presenza della disciplina dallo stesso recata comporterebbe una situazione di incertezza di per sé lesiva del principio di certezza normativa.

La ricorrente lamenta altresì che il decreto, in quanto adottato senza il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, violi il principio di leale collaborazione, che richiede forme di raccordo sia quando, come nella specie, le competenze statali esercitate interferiscono con le competenze regionali, sia in virtù di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, dato che il d.m. 31 maggio 2004, sostanzialmente, è un regolamento.

La Provincia ricorrente deduce, infine, l'illegittimità degli artt. 1, commi 1 e 2; 5; 6, commi 2, 3 e 4, e 7, comma 2, del decreto ministeriale impugnato, i quali attribuiscono ad organi statali funzioni amministrative non spettanti allo Stato, in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992. Tale ultima disposizione stabilisce, infatti, che «nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione». Le predette norme determinerebbero la lesione anche dell'art. 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, non sussistendo l'esigenza di un esercizio unitario della funzione amministrativa in esame che possa giustificare la chiamata in sussidiarietà e non potendosi, comunque, derogare al riparto delle competenze con un regolamento ed in assenza della necessaria previa intesa con la Provincia.

In conclusione, la ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato stabilire, in materia di competenza provinciale, norme sostanzialmente regolamentari, attribuendo poteri amministrativi ad organi statali, e conseguentemente annulli il decreto impugnato.



3. – Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, nell'atto di costituzione e nelle memorie depositate nell'imminenza dell'udienza pubblica, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Ad avviso della difesa erariale, il ricorso sarebbe inammissibile, sia in quanto diretto a censurare una norma primaria, rivendicando una competenza che l'art. 16-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 ha attribuito allo Stato, sia perché diretto a censurare il modo di esercizio di una funzione statale, denunciabile innanzi al giudice amministrativo.

In via preliminare, la difesa erariale osserva che la questione posta con il conflitto deve essere decisa sulla base degli artt. 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non essendo stato correttamente evocato né l'art. 8, numero 1) e numero 29), dello statuto speciale, in considerazione della valenza nazionale dei crediti formativi e della estraneità della fissazione dei requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche alla materia dell'ordinamento del personale addetto agli uffici della Provincia e della formazione professionale; né l'art. 9 numero 10) del medesimo statuto speciale, dato che la formazione continua non riguarda soltanto i medici operanti all'interno del Servizio sanitario e che, comunque, non tutte le organizzazioni che collaborano con le istituzioni sanitarie sono incluse nell'organizzazione sanitaria.

Nel merito, il ricorso sarebbe infondato, in quanto l'atto impugnato – che non avrebbe, peraltro, natura regolamentare – non riguarderebbe né la formazione professionale, né l'ordinamento degli uffici della Provincia, ma piuttosto inciderebbe su una serie di materie di competenza esclusiva statale. In particolare, la determinazione dei requisiti essenziali che le società scientifiche devono possedere per svolgere le attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità rientrerebbe, in parte, nella materia dell'ordinamento civile, in quanto detti requisiti concorrerebbero a definire capacità e qualificazione delle società private; in parte, nella materia dei “livelli essenziali delle prestazioni”, costituendo una garanzia per i cittadini in relazione alle prestazioni rese dai sanitari; in parte nella materia della formazione superiore.

4. – All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle memorie scritte.

#### *Considerato in diritto*

1. – Il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe concerne il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004 recante “Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”, pubblicato nella *G.U.* n. 153 del 2 luglio 2004. Il decreto è stato impugnato in riferimento agli artt. 8, numero 1) e numero 29), 9, numero 10) e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), agli artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 19 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché ai principi di leale collaborazione e di certezza normativa.

Secondo la ricorrente, il decreto reciterebbe norme sostanzialmente regolamentari, applicabili anche nella Provincia di Trento, in ordine ai requisiti essenziali che le società scientifiche devono possedere per svolgere le attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità, attribuendo poteri amministrativi di verifica dei predetti requisiti, di riconoscimento delle associazioni

scientifiche e di revoca del medesimo al Ministro della salute e, quindi, determinerebbe la lesione delle proprie competenze costituzionali in materia di “formazione professionale”, di “ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto” e di “tutela della salute”.

L'illegittimità dell'atto impugnato è dedotta sotto vari profili.

Ad avviso dell'istante, l'atto sarebbe stato adottato in carenza di potere, non potendo l'art. 16-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 costituire idonea base legislativa. Inoltre, in violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, lo Stato avrebbe emanato norme regolamentari immediatamente applicabili nella Provincia autonoma di Trento in materie di competenza provinciale, nelle quali potrebbe intervenire solo con legge facendo sorgere, eventualmente, un mero obbligo di adeguamento delle Province.

In subordine, l'atto impugnato violerebbe il principio di leale collaborazione, in quanto adottato comunque senza il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Gli artt. 1, commi 1 e 2; 5; 6, commi 2, 3 e 4; 7, comma 2, del decreto attribuirebbero, infine, ad organi statali funzioni amministrative non spettanti allo Stato, in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, dell'art. 118 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione, dato che non sussisterebbe l'esigenza di un esercizio unitario delle funzioni amministrative in esame idonea a giustificare la chiamata in sussidiarietà ed in quanto, in ogni caso, il riparto delle competenze non potrebbe essere derogato con un regolamento ed in mancanza della necessaria previa intesa con la Provincia.

2. – L'Avvocatura generale dello Stato, in linea preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in primo luogo in quanto diretto ad impugnare una norma primaria attributiva della competenza in contestazione allo Stato e cioè l'art. 16-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, al quale il decreto impugnato ha dato applicazione; in secondo luogo, poiché esso censura il modo di esercizio della funzione statale disciplinata dal predetto art. 16-ter e quindi è volto a far valere un vizio denunciabile innanzi al giudice amministrativo.

Entrambe le eccezioni non sono fondate e vanno rigettate.

La ricorrente denuncia, infatti, l'illegittimità del decreto impugnato proprio in ragione del fatto che esso sarebbe stato adottato in carenza di potere, deducendo che il predetto art. 16-ter non costituisce idoneo fondamento legislativo del medesimo, e sostenendo la lesività della disciplina regolamentare contenuta in detto decreto in quanto priva di base legislativa (sentenza n. 266 del 2001).

Pertanto, risulta chiaro che il ricorso non è affatto volto a censurare l'art. 16-ter citato e che la ricorrente ha dedotto un vizio denunciabile innanzi a questa Corte.

3. – Nel merito, il ricorso è fondato.

Il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004 detta i requisiti per il “riconoscimento” delle società scientifiche (dei medici-chirurghi, dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti nonché degli psicologi, dei biologi, dei fisici e dei chimici) <<costituite da professionisti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività sanitaria>> (art. 1, commi 1 e 2) e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione), che intendano svolgere attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie ed attività di aggiornamento professionale <<con particolare riferimento all'attività formativa nell'ambito del programma ECM ed all'attività di collaborazione nei confronti degli organi centrali e regionali e delle istituzioni e degli organismi che operano nei vari settori di attività sanitarie>>; attribuisce, inoltre, al medesimo Ministro della salute il compito sia di verificare la sussistenza dei predetti requisiti, ai fini del <<riconoscimento>> (art. 6), sia di controllarne la permanenza, in funzione dell'eventuale revoca del predetto riconoscimento (art. 7).

L'art. 16-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), richiamato nella premessa dell'atto impugnato, attribuisce ad una commissione appositamente istituita, la Commissione nazionale per la formazione continua – la cui composizione è determinata, per legge, in maniera tale da garantire che uno dei quattro vicepresidenti sia nominato dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e che sei dei venticinque membri siano designati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome (comma 1) – il compito di definire <<i>requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative>> e di procedere <<alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi>> (ultimo periodo).

La lettera della norma rende palese che essa non costituisce idonea base legislativa del potere esercitato dal Ministro della salute con il decreto impugnato, essendo il potere disciplinato dalla medesima norma diverso per soggetto e per oggetto. In primo luogo, infatti, il citato art.16-ter costituisce fondamento non di un potere ministeriale, ma di un potere attribuito ad una apposita commissione – la Commissione nazionale per la formazione continua – la cui composizione è peraltro stabilita dalla legge in maniera tale da garantire una adeguata rappresentanza delle autonomie regionali e provinciali (comma 1). Detto potere consiste nella definizione dei requisiti – e nella verifica della loro sussistenza – <<per l'accreditamento>> delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative, riconducibili alla c.d. formazione continua (art. 16-bis, art. 16-ter ed art. 16-quater) e cioè ad interventi di approfondimento e di aggiornamento professionale su personale già in servizio presso le strutture sanitarie. Pertanto, siffatto potere non può ritenersi coincidente con quello esercitato con il decreto ministeriale impugnato, diretto a definire i requisiti – e verificarne la sussistenza – <<per il riconoscimento>> delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che intendano svolgere non solo attività di aggiornamento professionale, ma anche, più ampiamente, attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie.

La diversità del “riconoscimento” oggetto del decreto impugnato rispetto all' “accreditamento” di cui all'art. 16-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 – espressamente riconosciuta dalla difesa erariale nell'atto di costituzione – risulta peraltro dallo stesso decreto impugnato, il quale, mentre assegna al Ministro della salute il potere di effettuare il predetto “riconoscimento”, secondo un procedimento puntualmente disciplinato all'art. 6, rinvia alla <<disciplina generale, che sarà stabilita dall'intesa fra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la definizione dei requisiti e delle modalità di accreditamento delle società scientifiche in qualità di *provider* di formazione residenziale e a distanza>>.

3.1. – Una volta accertato che l'atto impugnato è privo di idonea base legislativa, occorre verificare se esso incida su sfere di competenza provinciale.

L'oggetto del decreto impugnato è costituito dalla definizione dei requisiti per il riconoscimento delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che intendano svolgere attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie ed attività di aggiornamento professionale e, quindi, non è riconducibile in termini esclusivi ad un'unica materia, incidendo contestualmente su più settori. In particolare, con riferimento all'aggiornamento professionale, esso contiene profili inerenti alla “formazione professionale”: l'aggiornamento professionale dei medici e degli esponenti delle professioni sanitarie attiene, infatti, alla formazione sul lavoro, successiva e quindi estranea alla formazione universitaria, in quanto finalizzata all'esercizio della professione medica e, più in generale, sanitaria (sentenze n. 406 del 2001, n. 354 del 1994 e n. 316 del 1993).

Siffatta materia, tuttavia, neppure è idonea ad assorbire l'intera disciplina di cui al decreto impugnato.

L'atto, in specie nella parte in cui definisce i requisiti che le predette società ed associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie – che chiedono il riconoscimento – devono possedere per

poter svolgere attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie, incide, infatti, sulla materia sanità, con profili che attengono, in particolare, all'organizzazione sanitaria, e non già – come sostenuto dalla difesa erariale – alla determinazione di livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, essendo tale titolo di legittimazione dell'intervento statale invocabile solo <<in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione>> (sentenze n. 285, n. 120 del 2005 n. 423 del 2004), di cui nella specie non si tratta.

Entrambe le materie richiamate sono attribuite dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige alla competenza della Provincia autonoma di Trento: l'art. 8, numero 29), stabilisce, infatti, la competenza legislativa primaria della Provincia nell'“addestramento e formazione professionale”; l'art. 9, numero 10), le assegna una competenza legislativa concorrente in tema di “igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera”; l'art. 16 dispone che “nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative [...] sono esercitate rispettivamente dalla regione o dalla provincia”.

Nelle stesse materie, tuttavia, l'art. 117 e l'art. 118 della Costituzione, a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, delineano forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite dallo statuto.

La “formazione professionale” è, infatti, materia riconducibile alla competenza residuale delle Regioni (quarto comma), soggetta ai limiti generali stabiliti dal primo comma dell'art. 117 della Costituzione, fra i quali non vi è, ad esempio, quello delle norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 274 del 2003), né quello dell'interesse nazionale, indicati dallo statuto speciale. La sanità, d'altro canto, è ripartita fra la materia di competenza regionale concorrente della “tutela della salute” (terzo comma), la quale deve essere intesa come <<assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera>> (sentenze n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005), e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare <<una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale>> (sentenza n. 510 del 2002). Soprattutto, la più ampia autonomia riconosciuta dalle norme del titolo V della parte seconda della Costituzione alle regioni ad autonomia ordinaria nelle indicate materie di competenza residuale e/o concorrente, rispetto a quella attribuita alla Provincia dalle norme statutarie nelle corrispondenti materie, è confortata dalla considerazione che in esse l'art. 117, sesto comma, della Costituzione impedisce, in ogni caso, allo Stato di adottare regolamenti e che, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative, attribuite ai Comuni, possono essere conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato <<sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza>> solo <<per assicurarne l'esercizio unitario>>.

Pertanto – ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – la particolare «forma di autonomia» espressa dalle norme del titolo V della parte seconda della Costituzione in favore delle Regioni ad autonomia ordinaria si applica anche alle Province autonome ed in specie alla Provincia di Trento in quanto «più ampia» rispetto a quella prevista dai rispettivi statuti.

3.2. – Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che il decreto impugnato, dettando norme regolamentari che si pongono all'incrocio delle suddette materie di competenza residuale e concorrente della Provincia, vulneri le rispettive sfere di competenza provinciale, definite in particolare dall'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione.

Inoltre, l'atto, attribuendo poteri amministrativi nelle predette materie di competenza provinciale ad un organo statale, nella parte in cui assegna al Ministro della salute il potere di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che intendano svolgere attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie ed attività di aggiornamento professionale, nonché quello di deliberare il riconoscimento ed, eventualmente, di revocarlo, contrasta anche con l'art. 118 della Costituzione. Infatti, indipendentemente dalla valutazione in ordine alla idoneità del decreto a determinare l'“attrazione in sussidiarietà” della funzione, non è in alcun

modo dimostrata la necessità dell'esercizio unitario della medesima e non è stato rispettato il principio della leale collaborazione, essendo stato adottato l'atto impugnato senza il necessario coinvolgimento delle autonomie regionali e provinciali (*ex plurimis*, sentenze n. 270 e n. 242 del 2005).

Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento, deve essere dichiarato che non spettava allo Stato dettare norme regolamentari relative ai requisiti essenziali che le società scientifiche devono possedere per svolgere le attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità ed attribuire poteri amministrativi di verifica dei predetti requisiti, di riconoscimento delle associazioni scientifiche e di revoca del medesimo riconoscimento al Ministro della salute. Conseguentemente, deve essere disposto l'annullamento del decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004, recante "Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero della salute, stabilire, con norme regolamentari, i requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che intendano svolgere le attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità ed attribuire i relativi poteri amministrativi di verifica dei predetti requisiti, di riconoscimento e di revoca ad un organo statale;

*annulla*, per l'effetto, il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004, recante "Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*